

(N. 139-A bis)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

NELLA SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1948

Comunicata alla Presidenza il 10 marzo 1949

Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483,
 contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile.

ONOREVOLI SENATORI. — Il Codice di procedura civile, sin dalla sua entrata in vigore, il 21 aprile 1942, ha determinato molte e vivaci critiche, specie nel campo forense. Il profondo cambiamento di sistema, l'introduzione di istituti così diversi da quelli tradizionali, la creazione di tutta una nuova fisionomia del processo, dovevano, nell'intenzione del legislatore, assicurare un migliore corso della giustizia civile, raggiungendo gli scopi di una rapida definizione delle liti nel modo più conforme agli interessi della giustizia sostanziale. La esperienza fin qui fatta permette di osservare che simili scopi sono stati finora raggiunti solo in parte. D'altro canto, sarebbe un giu-

dizio superficiale e affrettato quello che da tale esperienza, parzialmente negativa, svolta, occorre appena ricordarlo, nel suo maggior tratto in condizioni di anormalità sociale e politica, deducesse un errore fondamentale del codice del 1942, una sua inidoneità insopportabile a reggere le sorti del processo. I più illustri rappresentanti della scienza processualistica italiana, avevano, come è ben noto, collaborato alla formulazione del nuovo codice, il quale riassume i risultati di più di un mezzo secolo di un movimento dottrinale e giurisprudenziale che onora l'Italia; se difetti intrinseci sono nel codice, questi non dipendono dall'accoglimento di nuovi principi che siano

non buoni in sè, ma solo dalla esasperazione di tali principi, qualche volta a discapito delle più immediate esigenze pratiche.

Ciò premesso, non può non approvarsi la linea seguita dal Governo, per avere con il decreto legislativo 5 maggio 1948 n. 483 — portante modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile — resistito alla facile suggestione di un anacronistico ritorno sostanziale al rito del 1865, integrato dal rito sommario, e per avere nello stesso tempo identificato quei punti, e provveduto con opportuni interventi, ove in forme più gravi e indubbiamente si presenta l'attrito tra le pure esigenze dogmatiche, prevalentemente tenute presenti dal vigente codice, e le necessità della quotidiana pratica forense (citazione a udienza indeterminata, rigidità della trattazione in forma orale; eccessiva ampiezza dei poteri del giudice istruttore, talvolta a scapito dell'effettiva funzionalità del collegio, preclusioni severe a nuove prove e deduzioni nel corso del processo, estinzioni molteplici e di carattere fulminante, impugnazione obbligatoriamente differita di tutte le sentenze parziali ecc.).

La Commissione, chiamata ad esaminare il decreto legislativo, ai fini della proposta ratifica, ha ritenuto tuttavia di dovere vagliare non solo l'impostazione generale della riforma, ma anche la sostanza di ogni singola innovazione, tenendo, ovviamente, debito conto dei rilievi, spesso acuti e spassionati, formulati in proposito dalla dottrina e dal foro; e, laddove sia apparso necessario, è intervenuta con proposte di alcune integrazioni, intese a facilitare l'auspicato scopo di un sensibile miglioramento delle condizioni attuali della giustizia civile, senza il pericolo di nuove crisi e di nuove scosse.

Occorre qui ricordare che nella seduta dell'11 dicembre 1948 il Senato approvò la proposta di legge Spallino ed altri, di sospensione dell'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483 — in conformità di analoga proposta fatta dal senatore De Nicola nella 2^a Commissione — e che nella seduta successiva del 19 dello stesso mese l'Assemblea, su proposta dell'onorevole Bisori, a cui aderirono l'onorevole Menghi ed il Ministro guardasigilli, deferiva alla 2^a Commissione

l'esame del disegno di legge *de quo*, riservandone al Senato l'approvazione finale, e concedendo soltanto dichiarazioni di voto.

Per l'espletamento del mandato commessole, la Commissione, previo lavoro preparatorio di apposita Sottocommissione, fu più volte convocata. Ampia e profonda fu la discussione svoltasi in molteplici adunanze.

Saranno qui illustrati brevemente i non numerosi punti in cui il nuovo testo integrale degli emendamenti, proposto dalla Commissione, non concorda con quello del decreto 5 maggio 1948 n. 483. Tale nuovo testo riproduce completamente i singoli articoli del codice civile nella forma acquistata dopo le modificazioni e aggiunte ad essi apportate dal decreto predetto, ed eventualmente dalle proposte della Commissione; ciò perchè il metodo della interpolazione, in sè lodevole, adottato dal decreto, non facilita tuttavia l'immediata comprensione della portata di ogni singola riforma, quando il lettore deve compiere lo sforzo di inserire o sostituire virtualmente e mentalmente nell'articolo originale nuovi commi o periodi o gruppi di parole. L'allegato testo proposto dalla Commissione è posto a parallelo raffronto con gli articoli del codice e con quelli del decreto legislativo; e in esso sono riportate in carattere corsivo le parti innovative rispetto al testo originario del codice.

Procura al Difensore (articolo 5). La Commissione ha ritenuto di dovere approvare la disposizione, di contenuto prevalentemente pratico, per cui (articolo 3 del decreto legislativo, che modifica l'articolo 125 C.P.C.) quando l'atto di parte deve essere sottoscritto da un difensore, la procura al medesimo può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purchè anteriormente alla costituzione della parte rappresentata. È sembrato tuttavia ingiustificato limitare tale agevolazione al solo caso dell'atto di citazione; mentre simili ragioni di urgenza militano spesso a favore della sua estensione agli altri atti (ricorso, comparsa, controricorso, precezetto), dei quali è menzione nel primo comma dell'articolo 125. La nuova formulazione dell'articolo 125, proposta dalla Commissione, permette appunto la estensione del nuovo principio agli altri atti già indicati.

Forma della domanda. Designazione del Giudice Istruttore (articoli 6 e 7). Mentre le classi forensi, ed anche in gran parte la dottorina, hanno accolto con generale favore il ritorno al principio della citazione a udienza fissa, non uguali consensi sono stati raccolti dal sistema con cui il principio è stato concretamente realizzato nel decreto legislativo (articolo 4). L'avere, infatti, prescritto che il decreto di designazione del giudice istruttore debba formare parte integrante della citazione da notificarsi, e l'avere quindi imposto all'attore un adempimento preventivo consistente nella presentazione della citazione, non ancora notificata, al presidente del tribunale, per la preventiva designazione del giudice, potrebbe, con gli eventuali ritardi connessi, e talvolta inevitabili, nonostante ogni migliore organizzazione dei relativi servizi del tribunale, comportare gravi inconvenienti. Questi si presentano specialmente probabili nei casi in cui sia necessario notificare la citazione con massima urgenza in vista dell'imminente scadenza di un termine perentorio, talvolta molto breve (si pensi per esempio al termine di 5 giorni per la citazione di convalida di sequestro), ovvero per evitare la decadenza di un diritto (per esempio necessità di provvedere senza indugio alla trascrizione di una domanda giudiziale nei registri immobiliari). Si è aggiunto, da taluno, che il sistema potrebbe favorire, almeno indirettamente, la possibilità della scelta dell'istruttore da parte dell'attore (il quale potrebbe astenersi dal notificare la citazione portante la designazione di un giudice non gradito, e richiedere con un nuovo atto una nuova designazione); si è rilevato infine che intralci di altro genere potrebbero derivare dai non infrequenti eventi di trasferimento, promozioni ecc. del giudice designato, verificatisi nel periodo, spesso non breve, intercorrente tra la designazione del giudice e l'udienza destinata alla prima comparizione delle parti.

Ciò considerato, la Commissione è venuta nella determinazione di semplificare notevolmente il sistema. Fermo il criterio della citazione a udienza fissa, l'atto di citazione contrarrà semplicemente l'invito, rivolto al conviunto, a comparire in tribunale nel giorno o in uno dei giorni della settimana in cui, per determinazione generale del presidente del tribuna-

le, opportunamente resa pubblica, saranno tenute udienze per la prima comparizione delle parti. È chiaro quindi che, al momento della notificazione della citazione, il giudice istruttore, davanti al quale le parti dovranno comparire nell'udienza fissata, non è ancora noto. Alla sua designazione provvederà il Presidente, su istanza della parte più diligente, in una fase intermedia tra la notificazione della citazione, e l'iscrizione della causa a ruolo (sempre anteriore all'udienza) con conseguente costituzione in cancelleria della parte; in altri termini, la designazione del giudice istruttore è un adempimento necessario perché la parte possa costituirsi. Tale soluzione sembra preferibile all'altra consistente nel far designare il giudice istruttore posteriormente all'iscrizione a ruolo e alla costituzione e anteriormente all'udienza, soprattutto perché permette la contemporanea e immediata iscrizione della causa sul ruolo generale e sul ruolo dell'istruttore.

Non è inutile rilevare che, qualora il presidente abbia destinato più di un giorno della settimana alle udienze di prima comparizione delle parti, il fatto che, per disposizione preventiva del presidente, ai diversi giorni della settimana siano eventualmente addetti diversi turni di giudici, e che l'attore possa scegliere uno tra i vari giorni destinati alla prima comparizione, non significa che l'attore possa nemmeno indirettamente influire per far designare giudici di un turno anziché di un altro. Infatti il presidente non è obbligato a designare il giudice tra quelli che tengono udienza nel giorno fissato dall'attore, ma può scegliere anche un giudice di un altro turno, nella quale ipotesi la causa s'intende rinviata di diritto alla prima udienza di comparizione che sarà tenuta dal giudice designato (articolo 163-bis).

Controcitazione (art. 7). Il sistema accolto nel decreto n. 483 del 1948 per ovviare all'eventuale fissazione, da parte dell'attore, di una prima udienza eccessivamente lontana nel tempo, non è sembrato che potesse apporcare considerevoli vantaggi nei confronti del tradizionale istituto della controcitazione. Il prescrivere, infatti, un termine massimo di comparizione, da osservarsi a pena di nullità, ed eccedente solo della metà la misura del ter-

mine minimo, restringerebbe in modo notevole l'effettiva libertà di scelta dell'udienza da parte dell'attore, specie nelle circoscrizioni di quei tribunali in cui fosse predisposta una sola udienza settimanale di prima comparizione; costringerebbe inoltre a calcoli, non sempre semplici ed agevoli, ed a specifici accorgimenti per fare, come sarebbe necessario, coincidere la data della notificazione della citazione con il breve intervallo di tempo intercorrente tra il termine minimo e quello massimo.

Pertanto, con l'ultimo comma dell'articolo 163-ter, nel testo proposto dalla Commissione, si ritorna all'istituto della controcitazione o citazione in prevenzione, che, pur dopo l'entrata in vigore del vigente codice, aveva continuato a funzionare normalmente, e senza dar luogo in complesso ad inconvenienti di rilievo, per la citazione a udienza fissa dinanzi ai giudici inferiori (art. 313 penultimo comma Codice procedura civile).

Se la controcitazione non sarà seguita dalla tempestiva costituzione delle parti nel termine di cinque giorni anteriore all'udienza fissata in prevenzione (confronta articoli 165, 166 e 171 nel testo della Commissione) essa rimarrà senza effetto (confronta articolo 1 ultimo comma Regolamento 31 agosto 1901 sul procedimento sommario), cioè riprenderà valore l'indicazione della più lontana udienza, contenuta nell'atto di citazione. Si è ritenuto viceversa di mantenere ferma e valida per gli effetti ulteriori la fissazione della nuova più vicina udienza, se le parti, dopo essersi tempestivamente costituite anteriormente a questa udienza, trascurino entrambe di comparirvi.

Nullità della citazione (articolo 8). Spostata la designazione del giudice istruttore da un momento anteriore alla notificazione della citazione ad un momento posteriore, è chiaro che il decreto di designazione non può più venire a formare parte integrante della citazione medesima. Sarebbe stato pertanto privo di significato mantenere la formula dell'articolo 6 del decreto legislativo, secondo la quale la citazione è nulla anche per la mancanza o l'assoluta incertezza della designazione del giudice istruttore. Tale rilievo spiega perché nel nuovo testo dell'articolo 164 del codice, formulato

dalla Commissione, non si faccia più alcun cenno della predetta causa di nullità.

Quanto sopra si è accennato a proposito della controcitazione rende poi evidente perchè nel testo del medesimo articolo 164 non si faccia più cenno della inosservanza del termine *massimo* di comparizione quale causa di nullità della citazione. È logico infine che (secondo comma del citato articolo 164) la notificazione della controcitazione, dimostrando che la citazione ha raggiunto il suo scopo, debba avere la stessa efficacia della costituzione del convenuto, al fine di sanare la nullità della citazione.

Revocabilità delle ordinanze del giudice istruttore (articolo 11). Un semplice confronto tra l'articolo 177 nel testo dettato dal decreto, e il medesimo articolo nel testo proposto dalla Commissione, permette di rendersi conto di una differenza di qualche rilievo. Si è, cioè, ammesso nel nuovo testo che il giudice istruttore possa revocare la propria ordinanza non solo fino al momento in cui contro di essa sia stato proposto reclamo al Collegio, ma anche successivamente, fino a quando la causa non sia rimessa effettivamente al Collegio, per la discussione del reclamo. Ciò, a parere della Commissione, permetterà che, a seguito di più meditato esame della questione, alla stregua delle ragioni del reclamo, il giudice, revocando o modificando eventualmente la propria ordinanza, possa far venir meno la ragione di discutere il reclamo medesimo.

Controllo del Collegio sulle ordinanze dell'istruttore (articolo 12). Il decreto legislativo, ammettendo (articolo 9) che le ordinanze del giudice istruttore possano essere sottoposte su iniziativa, cioè su reclamo di parte, all'immediato controllo del collegio, attribuisce alla pendenza del termine per proporre reclamo, nonchè all'effettiva instaurazione del medesimo, efficacia sospensiva dell'esecuzione dell'ordinanza, salvo che questa sia stata, per ragioni d'urgenza, dichiarata provvisoriamente esecutiva dall'istruttore.

È sembrato alla Commissione che tale norma dia alla parte non di buona fede troppo ampia e incontrollata facoltà di paralizzare, mediante una serie di rinvii al collegio puramente di-

latori, la normale prosecuzione dell'istruzione. È stato pertanto stabilito dalla Commissione che il reclamo non abbia di per sé effetto sospendivo, rimanendo, tuttavia, al giudice istruttore il potere di sospendere per gravi motivi la esecuzione dopo che il reclamo sia stato effettivamente proposto. Saranno così evitate le impugnazioni maliziose, e sarà creato un impulso alla concentrazione volontaria, con il merito, della questione provvisoriamente risolta con l'ordinanza, pur rimanendo la possibilità di subordinare la prosecuzione dell'istruzione al responso del collegio, quando il reclamo presenta *prima facie* notevole consistenza, e gravi si presentino, specie sotto il riflesso delle spese. i pericoli di una istruzione compiuta a vuoto.

Mancata comparizione delle parti (art. 14). È sembrato opportuno che, nella ipotesi della diserzione bilaterale della prima udienza, il giudice debba fissare in ogni caso (e non già abbia una semplice potestà di fissare) una nuova udienza, salvo ad ordinare la cancellazione della causa dal ruolo (articolo 181 primo comma, testo proposto dalla Commissione) se la diserzione persista anche nella nuova udienza. Tale norma vale anche (confronta articolo 309 del Codice, modificato con l'articolo 29 del testo della Commissione) per la mancata comparizione di tutte le parti nel corso ulteriore del processo.

Forma delle decisioni del collegio (articolo 20). La formula adottata del terzo e quarto comma dell'articolo 279 del C.P.C. modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo è sembrata dar luogo a qualche perplessità di interpretazione circa l'efficacia dell'ordinanza istruttoria collegiale e circa i limiti di impugnabilità di questo tipo di provvedimento. È stata rilevata infatti una certa contraddizione concettuale tra il carattere di irrevocabilità attribuito all'ordinanza, e l'affermato principio che « le considerazioni attinenti al merito eventualmente contenute nell'ordinanza non possono in nessun caso pregiudicare la decisione delle questioni a cui esse si riferiscono »; principio questo difficilmente conciliabile con l'effetto preclusivo, inerente all'irrevocabilità dell'ordinanza, la quale, d'altra parte, pur essendo dichiarata irrevocabile, è soggetta a im-

pugnazione insieme con la prima sentenza successiva che sia stata impugnata.

Per meglio chiarire il concetto del legislatore, la Commissione ha, nella nuova formulazione dell'articolo 279, stabilito che l'irrevocabilità (e quindi l'effetto preclusivo) riguarda lo stesso giudice collegiale che ha pronunciato il provvedimento (ed *a fortiori* il giudice istruttore), ma non già il giudice superiore, davanti al quale l'ordinanza sarà impugnabile insieme con la prima sentenza dello stesso processo che sia successivamente impugnata. Ha ritenuto poi utile sopprimere il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 16 del decreto legislativo. Tale periodo era stato dettato dall'evidente preoccupazione che il giudice potesse risolvere illegalmente e irritualmente, sotto forma di ordinanza, questioni riservate alla decisione in forma di sentenza — in ispecie questioni preliminari di merito — e che la parte, la quale di fronte a tale pronuncia anomala avesse seguito la regola dell'impugnazione differita, si trovasse preclusa l'impugnazione, per il carattere sostanziale di sentenza immediatamente impugnabile, che avrebbe potuto eventualmente essere riconosciuto alla sedicente ordinanza. Questa preoccupazione viene a perdere ora ogni ragione pratica d'esistenza, giacchè nel progetto della Commissione anche le sentenze, che respingono eccezioni preliminari di merito, sono, al pari delle ordinanze istruttorie, assoggettate all'impugnazione obbligatoriamente differita.

Ulteriore istruzione dopo la pronuncia del collegio (articolo 21). Il decreto legislativo (art. 13) non chiarisce in modo inequivocabile se la illimitata facoltà di dedurre nuove prove ed eccezioni possa nel nuovo sistema essere esercitata dalle parti solo fino a quando la causa sia per la prima volta rimessa al collegio, ovvero anche successivamente, quando la causa sia stata rinviata dal collegio al giudice istruttore per il proseguimento della istruzione. La relazione del Guardasigilli (paragrafo 5) è esplicita nel senso di ammettere, anche in tale ulteriore eventuale fase, nuove deduzioni e produzioni, ma mentre alcuni ritengono che l'interpretazione predetta sia conforme al testo legislativo, altri invece ritengono che essa non sia autorizzata dal

testo medesimo. Per superare tale contrasto d'interpretazione, e in omaggio ad un principio di lealtà processuale, la Commissione ha proposto una aggiunta al testo dell'articolo 282 del codice, modificato dall'articolo 18 del decreto legislativo, dalla quale si desume che in linea di principio al momento della prima rimessione della causa al collegio, le parti hanno l'obbligo di precisare ed esaurire tutte le loro possibili difese in relazione allo stato attuale del processo. Pertanto, se la causa sia stata rinviata dal collegio all'istruttore, in questa rinnovata fase istruttoria potranno essere svolte solo quelle nuove difese che siano rese necessarie dalla sostanza della pronuncia collegiale o dai risultati dell'ulteriore istruzione.

Provvedimenti provvisoriamente esecutivi di diritto (articolo 22). Il decreto legislativo disponeva (articolo 18, modificativo dell'articolo 282 Codice procedura civile) che i provvedimenti collegiali, emessi in primo grado, che senza definire il giudizio, decidono questioni relative all'istruzione della causa o questioni pregiudiziali attinenti al processo, fossero provvisoriamente esecutivi di diritto. Tale norma si coordinava con il principio della impugnazione differita (articolo 24), cui erano assoggettate simili pronunce, aventi carattere mediato e strumentale rispetto alla sentenza definitiva. Si è ritenuto di dovere ampliare e nello stesso tempo precisare la portata della norma. Infatti, nel progetto della Commissione la categoria delle pronunce impugnabili solo con la sentenza definitiva comprende anche quelle che rigettano eccezioni preliminari di merito, disponendo ulteriore istruzione (confronta articolo 31 sull'appellabilità delle sentenze); d'altro lato importava mettere in evidenza che ciò che in sostanza è soggetto in ogni caso a immediata esecuzione è l'ulteriore istruzione della causa, sia che questa sia disposta con provvedimenti istruttori puri e semplici (ordinanza collegiale, capi di sentenza puramente interlocutori) sia che venga disposta a seguito e in connessione col rigetto di eccezioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito.

Contumacia del convenuto (articolo 24). La sanzione della semplice cancellazione della

causa del ruolo, per il caso che il giudice, non essendosi costituito il convenuto, ordini all'autore di rinnovare la viziata notificazione della citazione, e l'autore non ottemperi all'ordine impartitogli, è sembrata troppo blanda, a parte l'anomalia di mantenere virtualmente pendente, per il non breve periodo di un anno (confronta l'articolo 307 primo comma Codice procedura civile nel testo della Commissione), un processo di cui l'atto fondamentale risulta irruzialmente notificato. In tale ipotesi pertanto è stata instaurata di nuovo la più severa sanzione consistente nell'estinzione immediata del processo.

Preclusioni per il contumace costituitosi tardivamente (art. 25). Nel sistema del Codice, la parte, che, già dichiarata contumace nella prima udienza, si costituiva successivamente davanti al giudice istruttore, incontrava un ostacolo alle sue attività, oltre che nelle decadenze specifiche già verificate a suo danno, anche nelle generali preclusioni stabiliti negli articoli 183 e 184. Per effetto dell'articolo 13 del decreto legislativo (articolo 16 del progetto della Commissione) il momento in cui si verificano tali preclusioni viene ad essere spostato dalla prima udienza a quella in cui la causa è rimessa al collegio. La nuova norma avrebbe potuto, pertanto, favorire comportamenti sleali del contumace, il quale comparendo, senza giustificato motivo, solo nell'ultima udienza dinanzi all'istruttore, potrebbe svolgere solo allora le sue difese più o meno complesse determinando un ulteriore ristagno della causa davanti all'istruttore.

La Commissione ha rilevato la necessità di eliminare tale grave inconveniente, specie per l'ipotesi di pluralità di contumaci, in cui potrebbero di nuovo verificarsi, sotto forma diversa, i deprecati effetti delle successive purgazioni di contumacia messe dal Codice civile del 1865. A tale scopo ha apportato una modificazione, non prevista dal decreto, al testo dell'articolo 294 C. P. C., ed ha raccordato la disciplina della costituzione tardiva del contumace al nuovo sistema di libertà dalle preclusioni.

Il contumace che si costituisce non è ammesso a compiere attività che possano comunque ostacolare la rimessione al collegio della

causa già matura per la decisione rispetto alle altre parti, se non sia stato rimesso in termini dal giudice, o se, in sostituzione di tale provvedimento, non vi consentano le parti comparse. In questo modo si pone una remora a manovre ostruzionistiche del contumace, esigendo per il compimento delle attività ritardatrici o il consenso delle parti comparse, ovvero un provvedimento del giudice, che potrà essere dato solo quando ricorrono i presupposti, rimasti immutati, per la rimessione in termini. Resta infatti ferma la regola che il contumace deve ottenere la rimessione in termini per il compimento di attività che altrimenti sarebbero precluse, perchè tardive, anche alle parti costituite (per esempio la chiamata in causa di un terzo, che deve essere richiesta non oltre la prima udienza). Con una ulteriore lieve modificazione dello stesso articolo 294 la Commissione ha ritenuto opportuno stabilire che anche l'ordinanza emessa dal giudice istruttore sull'istanza di rimessione in termini, sia assoggettabile al controllo, che spetta, per principio, al collegio, su tutte le ordinanze pronunciate nel corso dell'istruzione.

Appellabilità delle sentenze non definitive (articolo 31). L'articolo 24 del decreto legislativo, che, innovando il sistema del codice, ammette l'immediata impugnazione di una vasta categoria di sentenze non definitive, ha formato oggetto, anche in seno alla Commissione, di alcuni rilievi sia di sostanza che di forma. Sotto il primo riflesso, è sembrato che di fronte all'eccesso del codice, per cui solamente le sentenze definitive sono suscettibili di immediata impugnazione, il decreto legislativo sia caduto in un eccesso opposto, prescrivendo l'immediata impugnazione, di alcuni tipi di sentenze al cui contenuto meglio continuerebbe a convenire il criterio dell'impugnazione differita. Mentre è apparsa giustificata l'impugnazione immediata della parte definitiva di quelle sentenze che la dottrina identifica sotto il concetto di sentenze parzialmente definitive o complesse, non è sembrato sufficientemente giustificato l'assoggettare ad analogo trattamento quelle sentenze, le quali rigettando eccezioni preliminari di merito (per esempio prescrizione) dispongono ulteriore istruzione. Infatti queste sentenze dal punto di vista concettuale

in nulla differiscono da quelle che rigettano eccezioni pregiudiziali di rito, ordinando ulteriore istruzione, potendosi entrambe le specie comprendere sotto la stessa nozione di sentenze interlocutorie miste (in cui il punto pregiudiziale o preliminare deciso rappresenta la premessa della pronuncia istruttoria), le quali al pari delle sentenze puramente interlocutorie (che decidono solamente questioni relative alla ammissibilità e concludenza della prova) hanno un carattere puramente strumentale e mediatamente rispetto alla pronuncia, che riconoscerà o negherà il diritto, e quindi giustificano la concentrazione del gravame contro di esse con quello contro quest'ultima pronuncia. È stata pertanto estesa l'impugnazione differita a tutta la categoria dommatica delle sentenze interlocutorie pure o miste (articolo 339 C.P.C. nel testo proposto dall'articolo 31 del progetto della Commissione), anche in considerazione della difficoltà indubbiamente di distinguere in pratica, e nei singoli casi l'interlocutoria pura dall'interlocutoria mista, essendo spesso, come è notissimo, la pronuncia sulla questione preliminare di merito implicita in quella istruttoria. Correlativamente, l'impugnazione immediata rimane ristretta oltre che alla sentenza definitiva, cioè a quella che pone termine all'intero giudizio, a quelle parti della sentenza non definitiva che definiscono parzialmente il giudizio riconoscendo o negando un diritto e non si limitano, come le sentenze interlocutorie, a decidere una semplice questione.

Quanto alla parte formale, è sembrato che l'articolo 339 del codice nel testo dettato dal decreto legislativo potesse riuscire di non immediata comprensione per la terminologia usata nel distinguere, in caso di sentenza complessa (cioè in parte definitiva in parte non definitiva), le varie pronunce della sentenza soggette ai diversi regimi della impugnazione immediata o di quella differita. La Commissione ha ritenuto che potesse, per designare tali diverse pronunce, farsi ricorso al termine tradizionale nell'uso forense (se pur scientificamente non elegante) di « capi di sentenza », immediatamente comprensibile anche da chiunque abbia una mediocre pratica delle aule giudiziarie.

Quanto ai capi definitivi della sentenza complessa, come tali immediatamente impugnabi-

li, si è ritenuto che nessuna definizione sintetica potesse essere meglio adeguata di quella di «capi di sentenza che riconoscono o negano un diritto» (in via esemplificativa: capo che, nel caso di cumulo obiettivo, decide una parte della domanda; che, in caso di cumulo subiettivo, originario o per successiva unione di processi, decide una delle domande; capo che decide la domanda principale, mentre per la domanda in garanzia o per la riconvenzionale dispone ulteriore istruzione; capo che decide sul fondamento di un diritto — ai danni, al rendiconto, alla divisione ecc. — mentre continua il giudizio per il resto).

Infine, sempre nel caso di sentenza complessa nel senso sopra indicato, è apparso eccessivo inibire alla parte soccombente la possibilità di attuare per i capi che riconoscano o neghino un diritto, una concentrazione facoltativa del gravame con quello contro la sentenza definitiva. Infatti l'immediata impugnazione è stata dal legislatore concessa, in sede di riforma, nell'interesse precipuo della parte, la quale potrebbe preferire di attendere la definizione del giudizio in primo grado, prima di adire il giudice superiore. Pertanto, una nuova formulazione dell'articolo 340, proposta dalla Commissione, permette di attuare la predetta concentrazione, mediante riserva che la parte può fare non oltre la prima udienza, davanti al giudice istruttore, successiva alla comunicazione della sentenza. La mancata emissione della riserva entro il termine finale indicato produce la sola decadenza dal diritto di riserva, ma non preclude l'esercizio del diritto di impugnazione immediata purchè e fino a quando il termine ordinario di impugnazione non sia ancora decorso. È chiaro che la riserva deve investire tutti i capi definitivi della sentenza che siano sfavorevoli alla parte.

S'intende poi, che la riserva cessa di avere efficacia, e che la parte deve valersi della impugnazione incidentale, se la medesima sentenza sia immediatamente impugnata per altri capi da altra parte soccombente. Analogamente avviene se, prima della sentenza definitiva, siano impugnati dalla stessa parte che ha fatto la riserva, o da altra, capi di altra sentenza (complessa) che riconoscono o negano un diritto. Ciò risulta dal sistema dell'articolo 339 modificato, per cui la stessa sentenza

non può essere impugnata in momenti e in processi distinti, e debbono essere concentrati in unico processo i vari appelli contro tutte le sentenze non definitive emesse nello stesso grado.

È da notare infine che il nuovo testo dello articolo 340 C.P.C. non fa più alcun cenno della possibilità di riserva espressa nella richiesta d'inibitoria, da proporsi ai sensi dell'articolo 284. Tale ultimo articolo rimane abrogato, come già nel decreto legislativo, giacchè una volta ammessa, sia pure in via facoltativa e alternativa, l'impugnazione immediata per alcuni tipi di sentenze non definitive, non può, alla parte che non impugni immediatamente una di tali sentenze, concedersi la possibilità di chiedere l'inibitoria al giudice superiore, separatamente dalla impugnazione.

I principi sopra accennati a proposito dello appello e della riserva contro le sentenze di primo grado nelle loro varie specie, sono applicabili, in virtù di semplice norma di rinvio (articolo 360 C.P.C. nel testo modificato dall'articolo 37 del progetto della Commissione) anche al ricorso per cassazione contro le sentenze di appello di analogo contenuto.

Improcedibilità dell'appello (articolo 33). La Commissione ha ritenuto commendevole il criterio, accolto nel decreto legislativo, di dare la possibilità di comparire ad una seconda udienza, oltre che all'appellante già costituito, e successivamente non comparso alla prima udienza dell'istruttore d'appello, anche all'appellante che addirittura non siasi costituito. Ha rilevato, tuttavia, che sarebbe pericoloso far dipendere l'improcedibilità dell'appello da criteri discrezionali dell'istruttore, il quale, potrebbe o disporre il rinvio alla seconda udienza, o dichiarare senz'altro l'improcedibilità dell'appello già nella prima udienza. Pertanto, tornando per questo riflesso alla norma dell'articolo 130 delle disposizioni d'attuazione del C.P.C., integrativa dell'articolo 348, ha prescritto (articolo 36 del progetto) che la mancata comparizione nella prima udienza, dell'appellante, già costituito o non costituito, implichi senz'altro l'obbligo per il giudice di rinviare la causa ad una prossima udienza. Se anche nella nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato senz'altro improcedibile; comparendo invece l'appellante,

non vi è in alcun caso pronuncia di improcedibilità. Si è voluto infatti eliminare ogni necessità per l'appellante comparso alla seconda udienza, di fornire giustificazioni della mancata comparizione precedente; ciò allo scopo di evitare, sia davanti all'istruttore, sia davanti al collegio, proliose e cavillose contestazioni sulla presunta causa giustificatrice dell'impedimento, quando in realtà la situazione si presenta già di fatto sanata. Allo stesso scopo di eliminare temi litigiosi risponde l'innovazione per cui, in caso di mancata presentazione del fascicolo dell'appellante, il giudice, ritenuta l'esistenza di giustificati motivi concede una dilazione alla presentazione del fascicolo con ordinanza *non impugnabile*. Che se invece erroneamente sia stata negata l'esistenza di giustificati motivi, è giusto che il collegio possa controllare l'operato del giudice istruttore, attraverso il concesso reclamo contro l'ordinanza dichiarativa dell'improcedibilità.

Delega al Governo - Entrata in vigore della legge (articolo 47). Come è noto, con legge 28 dicembre 1948, n. 1470 l'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, già fissata per la data del 1º gennaio 1949, è stata sospesa fino alla data del 31 marzo 1949, e ciò per permettere alle Camere di portare il proprio esame sul decreto e di inserirvi, prima che esso entri in applicazione, i necessari emendamenti. Senonchè, non sembra possibile che per la data del 1º aprile prossimo le disposizioni del decreto, trasfuse con gli emendamenti nella legge di ratifica, entrino in vigore, sia per le esigenze della ulteriore elaborazione legislativa, sia perché è necessario che con un congruo anticipo sull'attua-

zione del nuovo rito siano predisposte e pubblicate dal Governo le disposizioni transitorie, d'attuazione e complementari, cosicché di tutto il nuovo complesso normativo magistrati e avvocati prendano pacata e adeguata conoscenza. Pertanto, l'articolo 47 del progetto concede al Governo una delega (a tempo determinato, cioè non oltre sei mesi, secondo i principi della Costituzione) per l'elaborazione e la pubblicazione delle norme complementari, stabilendo nello stesso tempo che l'entrata in vigore della legge di ratifica avverrà nel trentesimo giorno successivo alla pubblicazione di dette norme.

Se entro il 31 marzo prossimo venturo sarà stato possibile pubblicare la legge di ratifica, non occorrerà ulteriormente occuparsi del termine finale contenuto nella legge di proroga sopra indicata, essendo il decreto, di cui essa sospende l'applicazione, assorbito e sostituito dalla legge di ratifica. Altrimenti sarà necessario che entro la già indicata data del 31 marzo si provveda, con ulteriore intervento legislativo, a prolungare ulteriormente il termine.

Ritiene la Commissione che, con le modificazioni e le aggiunte sopra illustrate e con gli emendamenti di minore importanza — non particolarmente menzionati in questa relazione perchè per lo più di forma — si possa raggiungere più agevolmente lo scopo al quale mira il decreto legislativo in esame, quello cioè di eliminare, nei limiti del possibile, i principali inconvenienti, che l'attuazione del codice di procedura civile ha messo in rilievo nella pratica forense.

VARIALE, relatore.

TESTO DEL DECRETO LEGISLATIVO
5 MAGGIO 1948, N. 483

Art. 1.

Fino alla revisione generale del Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, e coordinato col Codice civile con regio decreto 20 aprile 1942, n. 504, sono ad esso apportate le modificazioni e le aggiunte risultanti dagli articoli seguenti.

Art. 2.

(*Termine per la proposizione del regolamento di competenza*).

Nel testo del secondo comma dell'articolo 47 del Codice di procedura civile la parola « venti » è sostituita dalla parola « trenta ».

TESTO DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE ENTRATO IN VIGORE IL 21 APRILE 1942

Art. 47.

(*Procedimento del regolamento di competenza*).

L'istanza di regolamento di competenza si propone alla Corte di cassazione con ricorso sottoscritto dal procuratore o dalla parte, se questa si è costituita personalmente.

Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell'imputazione ordinaria nel caso previsto nell'articolo 43 secondo comma. L'adesione delle parti può risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso.

La parte che propone l'istanza, nei cinque giorni successivi all'ultima notificazione del ricorso alle parti, deve chiedere ai cancellieri degli uffici davanti ai quali pendono i processi che i relativi fascicoli siano rimessi alla cancelleria della Corte di cassazione. Nel termine perentorio di venti giorni dalla stessa notificazione deve depositare nella cancelleria il ricorso con i documenti necessari.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

(*Ratifica*).

Il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, che apporta modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile, è ratificato a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, con le modificazioni e le aggiunte disposte negli articoli seguenti.

Art. 2.

(*Termine per la proposizione del regolamento di competenza*).

Il testo dell'articolo 47 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 47.

«(*Procedimento del regolamento di competenza*).

«L'istanza di regolamento di competenza si propone alla corte di cassazione con ricorso sottoscritto dal procuratore o dalla parte, se questa si è costituita personalmente.

«Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio di *trenta giorni* dalla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell'impugnazione ordinaria nel caso previsto nell'articolo 43 secondo comma. L'adesione delle parti può risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso.

«La parte che propone l'istanza, nei cinque giorni successivi all'ultima notificazione del ricorso alle parti, deve chiedere ai cancellieri degli uffici davanti ai quali pendono i processi che i relativi fascicoli siano rimessi alla cancelleria della corte di cassazione. Nel termine perentorio di venti giorni dalla stessa notificazione deve depositare nella cancelleria il ricorso con i documenti necessari.

Il regolamento d'ufficio è richiesto con ordinanza dal giudice, il quale dispone la rimessione del fascicolo di ufficio alla cancelleria della Corte di cassazione.

Le parti, alle quali è notificato il ricorso o comunicata l'ordinanza del giudice, possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della Corte di cassazione scritture difensive e documenti.

Art. 22.

(*Unificazione dei termini legali perentori per la riassunzione del processo*).

Ai termini perentori di legge indicati negli articoli 50 primo comma, 54 ultimo comma, 289 primo comma, 297 primo comma, 305, 353 primo comma, 367 secondo comma, 457 secondo comma, 627 del Codice di procedura civile è sostituito il termine perentorio di sei mesi.

Art. 50.

(*Riassunzione della causa*).

Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella sentenza dal giudice e in mancanza in quello di tre mesi dalla comunicazione della sentenza di regolamento o della sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice.

Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue.

Vedi sopra Art. 22 (Art. 3 progetto della Commissione).

Art. 54.

(*Ordinanza sulla ricusazione*).

L'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello riuscito.

La ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell'articolo 52.

L'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese

« Il regolamento d'ufficio è richiesto con ordinanza dal giudice, il quale dispone la rimessione del fascicolo di ufficio alla cancelleria della corte di cassazione.

« Le parti, alle quali è notificato il ricorso o comunicata l'ordinanza del giudice, possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della corte di cassazione scritture difensive e documenti.»

Art. 3.

(Riassunzione della causa).

Il testo dell'articolo 50 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 50.

« (Riassunzione della causa).

« Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella sentenza dal giudice e in mancanza in quello di sei mesi dalla comunicazione della sentenza di regolamento o della sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice.

« Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue.»

Art. 4.

(Ordinanza sulla ricusazione).

Il testo dell'articolo 54 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 54.

« (Ordinanza sulla ricusazione).

« L'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato.

« La ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell'articolo 52.

« L'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e

e condanna la parte o il difensore che l'ha proposta a una pena pecuniaria non superiore a lire mille.

Dell'ordinanza è data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di venti giorni.

Art. 3.

(*Procura al difensore*).

Al testo dell'articolo 125 del Codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

« La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione della citazione, purchè anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ».

Art. 125.

(*Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte*).

Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il contro-ricorso, il precezzo debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore munito di procura.

Art. 4.

(*Forma della domanda*).

Il testo del primo comma dell'articolo 163 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa innanzi a giudice istruttore. All'uopo il presidente del tribunale, con decreto approvato dal primo presidente della Corte di appello, stabilisce al principio dell'anno giudiziario i giorni della settimana e le ore in cui ciascun giudice istruttore deve tenere le udienze, e tra esse quella destinata

Art. 163.

(*Contenuto della citazione*).

La domanda si propone mediante atto di citazione.

Questo deve contenere:

1° l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;

condanna la parte o il difensore che l'ha proposta a una pena pecuniaria non superiore a lire mille.

« Dell'ordinanza è data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di *sei mesi*. »

Art. 5.

(Procura al difensore).

Il testo dell'articolo 125 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 125.

« (Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte).

« Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il contro-ricorso, il preceitto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore.

« *La procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purchè anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.* »

Art. 6.

(Forma della domanda).

Il testo dell'articolo 163 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 163.

« (Contenuto della citazione).

« La domanda si propone mediante citazione *a comparire a udienza fissa.*

« *Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle*

esclusivamente per la prima comparizione delle parti. Il decreto deve rimanere affisso per tutto l'anno in ciascuna sala di udienza del tribunale ».

Nei testo del secondo comma dello stesso articolo 163 le parole iniziali « Questo deve contenere » sono sostituite da quelle: « L'atto di citazione deve contenere ».

Il numero 7 dello stesso comma è sostituito dal seguente:

« 7º) l'invito rivolto al convenuto a comparire davanti al giudice istruttore, e l'istanza al presidente del tribunale perchè assegna la sezione e designi il giudice istruttore ».

Tra il secondo e il terzo comma del testo del medesimo articolo 163 è inserito il comma seguente:

« L'originale dell'atto di citazione e le copie da notificare debbono essere presentati prima della notificazione al presidente del tribunale, il quale con decreto in calce designa il giudice istruttore davanti al quale la causa dovrà essere trattata. Se il tribunale è diviso in sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente della sezione designa nelle stesse forme il giudice istruttore. L'udienza per la prima comparizione delle parti davanti al giudice così designato è fissata dalla parte istante. Il convenuto sarà invitato a costituirsi in cancelleria nel termine preventivo stabilito dall'articolo 166 ».

Gli articoli 172 e 173 del Codice di procedura civile sono abrogati.

2º il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

3º la determinazione della cosa oggetto della domanda;

4º l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le relative conclusioni;

5º l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;

6º il nome e cognome del procuratore e l'indicazione della procura, quando questa non è già apposta sulla stessa citazione;

7º l'invito rivolto al convenuto di costituirsi nel termine che l'attore deve indicare a norma dell'articolo 166, con l'esplicita avvertenza che, non costituendosi, sarà proceduto in sua contumacia.

L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'articolo 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti.

Art. 5.

(*Termine per comparire*).

Dopo l'articolo 163 del Codice di procedura civile è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 163-bis (*Termini per comparire*). — Tra il giorno della notificazione della citazione e quello della comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori:

di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova nella circoscrizione del tribunale adito;

di quaranta giorni, se il luogo della notifi-

Art. 172.

(*Istanza per la designazione del giudice istruttore*).

Nella citazione o nella comparsa di risposta le parti possono proporre istanza al presidente del tribunale affinchè designi il giudice istruttore.

udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti.

« *L'atto di citazione* deve contenere:

1º « l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;

2º « il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

3º « la determinazione della cosa oggetto della domanda;

4º « l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;

5º « l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;

6º « il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, *qualora questa sia stata già rilasciata*;

7º « *l'indicazione del giorno della udienza in cui il convenuto deve comparire davanti al giudice istruttore che sarà designato a norma dell'articolo seguente*, e l'invito al convenuto di costituirsi nel termine e nelle forme stabilite dall'articolo 166.

« L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'articolo 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti. »

Art. 7.

(*Designazione del giudice istruttore*).

Tra l'articolo 163 e l'articolo 164 del Codice di procedura civile sono inseriti i seguenti articoli:

« Art. 163-bis.

(*Designazione del giudice istruttore*).

« La parte che per prima intende costituirsi deve presentare in cancelleria l'atto di citazione notificato. Il presidente, con decreto scritto in calce dell'atto, designa il giudice istruttore, al

cazione si trova fuor della circoscrizione del tribunale, ma entro quella della Corte di appello dalla quale dipende;

di sessanta giorni, se il luogo della notificazione si trova nella circoscrizione di altra Corte di appello;

di novanta giorni, se il luogo della notificazione si trova nelle provincie libiche, o in territori del bacino del Mediterraneo soggetti alla sovranità italiana o in Stati europei o posti nel bacino del Mediterraneo;

di centottanta giorni, se il luogo della notificazione si trova in altro Stato o in altro territorio soggetto alla sovranità italiana, e quando la notificazione è eseguita a norma dell'articolo 150.

« Non possono essere fissati termini maggiori di quelli sopra indicati, aumentati della metà.

« Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma.

« Se nel giorno indicato nella citazione il giudice istruttore non tiene udienza, le parti dovranno comparire davanti allo stesso giudice e nella prima udienza successiva destinata per la prima comparizione delle parti ».

L'istanza può anche essere proposta con separato ricorso.

Se l'istanza non è presentata entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto, il processo si estingue.

Art. 173.

(*Designazione del giudice istruttore*).

Se è stata proposta l'istanza di cui all'articolo precedente, il cancelliere, decorso il termine per la costituzione del convenuto, presenta i fascicoli degli atti al presidente del tribunale, il quale designa un giudice del tribunale per procedere all'istruzione della causa, se non crede di procedervi egli stesso.

Nel decreto, col quale designa il giudice, il presidente fissa l'udienza in cui le parti debbono comparire davanti al giudice medesimo.

quale le parti debbono comparire, se non crede di procedere egli stesso all'istruzione. Nei tribunali divisi in più sezioni, il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice. L'atto deve essere restituito alla parte non oltre le ore antimeridiane del giorno successivo a quello della presentazione».

«Art. 163-ter.

«(Termini per comparire).

«Tra il giorno della notificazione della citazione e quello della comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori:

«di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova nella circoscrizione del tribunale adito;

«di quaranta giorni, se il luogo della notificazione si trova fuori della circoscrizione del tribunale, ma entro quella della corte di appello dalla quale dipende;

Se il tribunale è diviso in sezioni, il presidente può assegnare la causa a una di esse, demandando al presidente della sezione il provvedimento di cui ai due commi precedenti.

Il cancelliere comunica il decreto alle parti costituite almeno cinque giorni prima dell'udienza e provvede all'iscrizione della causa nel ruolo del giudice designato.

Art. 6.

(Nullità della citazione).

Il testo del primo comma dell'articolo 164 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti richiesti nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 163, o se è stato assegnato un termine a comparire minore o maggiore di quello stabilito dalla legge. La citazione è altresì nulla se manchi o risulti assolutamente incerta la designazione del giudice istruttore o dell'udienza di comparizione innanzi allo stesso. La nullità è rilevata d'ufficio dal giudice, quando il convenuto non si è costituito in giudizio ».

Art. 164.

(Nullità della citazione).

La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti richiesti nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente. La nullità è rilevata d'ufficio dal giudice, quando il convenuto non si è costituito in giudizio.

La costituzione del convenuto sana ogni vizio della citazione, ma restano salvi i diritti anteriormente quesiti nei casi richiamati nel comma precedente.

« di sessanta giorni, se il luogo della notificazione si trova nella circoscrizione di altra corte di appello;

« di novanta giorni, se il luogo della notificazione si trova nelle provincie libiche, o in territori del bacino del Mediterraneo soggetti alla sovranità italiana o in Stati europei o posti nel bacino del Mediterraneo;

« di centottanta giorni, se il luogo della notificazione si trova in altro Stato o in altro territorio soggetto alla sovranità italiana, e quando la notificazione è eseguita a norma dell'articolo 150.

« Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma.

« Se il termine assegnato a comparire ecceda quelli fissati nel primo comma, il convenuto può controcitare a un'udienza più vicina, osservati i termini medesimi. La controcitazione rimane senza effetti, se nessuna delle parti si costituisca almeno cinque giorni prima dell'udienza indicata nella controcitazione medesima ».

Art. 8.

(Nullità della citazione).

Il testo dell'articolo 164 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 164.

« (Nullità della citazione).

« La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 163, o se è stato assegnato un termine a comparire minore di quello stabilito dalla legge. La citazione è altresì nulla se manchi l'indicazione della data dell'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore. La nullità è rilevata d'ufficio dal giudice, quando il convenuto non si è costituito in giudizio.

Art. 7.

(Costituzione delle parti).

Nel testo del primo comma dell'articolo 165 del Codice di procedura civile tra le parole «al convenuto» e quella «deve» sono inserite le parole «ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del terzo comma dell'articolo 163-bis».

Il testo dell'articolo 166 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il convenuto deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno cinque giorni prima dell'udienza di comparizione, computato nel termine il giorno della costituzione, o almeno tre giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del terzo comma dell'articolo 163-bis, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo seguente con le copie necessarie per le altre parti, la copia della citazione notificatagli, la procura e i documenti che offre in comunicazione ».

Nel testo del primo comma dell'articolo 167 del Codice di procedura civile sono soppresse le parole «tutte» e quelle «e le eventuali domande riconvenzionali».

Il testo del primo comma dell'articolo 168 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« All'atto della costituzione dell'attore o, se questi non si è costituito, all'atto della costituzione del convenuto, su presentazione della nota d'iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale e quindi nel ruolo della sezione e su quello del giudice istruttore designato ».

Il testo dell'articolo 171 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Se una delle parti si è costituita non oltre il termine stabilito dall'articolo 166, l'altra può costituirsi fino alla prima udienza davanti al giudice istruttore.

Art. 165.

(Costituzione dell'attore).

L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune dove ha sede il tribunale.

Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione.

Art. 166.

(Costituzione del convenuto).

Il convenuto deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo seguente con le copie necessarie per le altre parti, la copia della citazione notificatagli, la procura e i documenti che offre in comunicazione:

entro venti giorni dalla notificazione, se il luogo in cui questa è avvenuta si trova nella circoscrizione del tribunale adito;

entro trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova fuori della circoscrizione del

« La costituzione del convenuto, ovvero la controcitazione indicata nell'ultimo comma dell'articolo precedente, sana ogni vizio della citazione, ma restano salvi i diritti anteriormente quesiti nei casi richiamati nel comma precedente ».

Art. 9.

(*Costituzione delle parti*).

Il testo degli articoli 165, 166, 167, 168 e 171 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 165.

« (*Costituzione dell'attore*).

« L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-ter, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale.

« Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione .»

« Art. 166.

« (*Costituzione del convenuto*).

« Il convenuto deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno cinque giorni prima dell'udienza di comparizione, computato nel termine il giorno della costituzione, o almeno tre giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del terzo comma dell'articolo 163-ter, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo seguente con le copie necessarie per le altre parti, la copia della citazione notificatagli, la procura e i documenti che offre in comunicazione .»

« La parte che non si costituisce neppure in tale udienza è dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell'articolo 291 ».

tribunale, ma entro quella della Corte d'appello dalla quale dipende;

entro quaranta giorni, se il luogo della notificazione si trova nella circoscrizione di altra Corte d'appello;

entro novanta giorni, se il luogo della notificazione si trova nelle province libiche, in territori del bacino del Mediterraneo soggetti alla sovranità italiana o in Stati europei o posti nel bacino del Mediterraneo;

entro centottanta giorni, se il luogo della notificazione si trova in altro Stato o in altro territorio soggetto alla sovranità italiana, e quando la notificazione è eseguita a norma dell'articolo 150.

Questi termini possono essere, su istanza di parte, abbreviati fino alla metà dal presidente con decreto motivato e steso in calce alla citazione. In tal caso i termini di cui all'articolo precedente sono ridotti alla metà.

Art. 167.

(*Comparsa di risposta*).

Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese e le eventuali domande riconvenzionali, indicare specificamente i mezzi di prova dei quali intende valersi e formulare le conclusioni.

Se intende chiamare un terzo in causa per la prima udienza, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa.

Art. 168.

(*Iscrizione della causa a ruolo
e formazione del fascicolo d'ufficio*).

All'atto della costituzione dell'attore o, se questi non si è costituito, all'atto della costituzione del convenuto, su presentazione della nota d'iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa sul ruolo generale.

Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio, nel quale inserisce la nota d'iscrizione a ruolo, copia dell'atto di citazione, delle comparse e delle memorie in carta non bollata e, successivamente, i processi verbali d'udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze.

« Art. 167.

« (*Comparsa di risposta*).

« Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre le sue difese, indicare specificatamente i mezzi di prova dei quali intende valersi e formulare le conclusioni.

« Se intende chiamare un terzo in causa per la prima udienza, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa ».

« Art. 168.

« (*Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio*).

« All'atto della costituzione dell'attore o, se questi non si è costituito, all'atto della costituzione del convenuto, su presentazione della nota d'iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale e *quindi sul ruolo della sezione e su quello del giudice istruttore designato*.

« Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio, nel quale inserisce la nota d'iscrizione a ruolo, copia dell'atto di citazione, delle comparse e delle memorie in carta non bollata e, successivamente, i processi verbali d'udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti d'istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze ».

Art. 171.

(Mancata o ritardata costituzione).

Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, il processo si estingue.

Se una delle parti si è costituita nel termine assegnatole, l'altra può costituirsi successivamente fino alla prima udienza davanti al giudice istruttore.

La parte che non si costituisce neppure nella prima udienza è dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell'articolo 291.

Vedi sopra ultimo comma Art. 4.

Vedi sopra il testo degli articoli 172 e 173 (Art. 7 progetto della Commissione).

Art. 8.

(Ordinanze del giudice istruttore).

Il testo del secondo comma dell'articolo 177 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Le ordinanze possono essere modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate, salvo che siano state impugnate a norma dell'articolo seguente, ovvero la legge le dichiari espressamente non impugnabili, o predisponga contro di esse un mezzo di reclamo diverso da quello previsto dall'articolo seguente. Se la pronuncia è avvenuta sull'accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre, l'ordinanza non è revocabile se non sull'accordo di tutte ».

Art. 177.

(Effetti e revoca delle ordinanze).

Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa.

Salvo che la legge le dichiari espressamente non impugnabili o predisponga uno speciale mezzo di reclamo contro di esse, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate; ma se la pronuncia è avvenuta sull'accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre, non sono revocabili, neppure dal collegio, se non con l'accordo di tutte.

« Art. 171.

(Ritardata costituzione delle parti).

« Se nessuna delle parti si costituisce prima dell'udienza di comparizione, si applicano le disposizioni dell'articolo 307 primo e secondo comma.

« Se una delle parti si è costituita *entro il termine indicato nel comma precedente*, l'altra può costituirsi successivamente fino alla prima udienza davanti al giudice istruttore.

« La parte che non si costituisce neppure in tale udienza è dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell'articolo 291 ».

Art. 10.

(Abrogazione di articoli).

Gli articoli 172 e 173 del Codice di procedura civile sono abrogati.

Art. 11.

(Ordinanze del giudice istruttore).

L'articolo 177 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 177.

(Effetto e revoca delle ordinanze).

« Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa.

« Le ordinanze possono essere modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate, finchè questi *non abbia rimesse le parti innanzi al collegio a norma dell'articolo seguente*, salvo che la legge le dichiari espressamente non impugnabili, o predisponga contro di esse un mezzo di reclamo *diverso da quello previsto nell'articolo seguente*. Se la pronuncia è avvenuta sull'accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre, l'ordinanza non è revocabile, neppure dal collegio, se non con l'accordo di tutte ».

Art. 9.

(Controllo del collegio sulle ordinanze).

Al testo dell'articolo 178 del Codice di procedura civile sono aggiunti i seguenti commi:

« Tuttavia la parte interessata può proporre immediatamente la questione al collegio, mediante reclamo avverso l'ordinanza nel termine perentorio di giorni cinque dalla pronuncia della ordinanza, o dalla comunicazione se la pronuncia è avvenuta fuori dell'udienza. L'esecuzione dell'ordinanza è sospesa durante il termine per proporre reclamo e durante il giudizio su questo, salvo che il giudice istruttore, nei casi d'urgenza, l'abbia dichiarata esecutiva nonostante reclamo.

« Il reclamo è presentato con ricorso diretto al giudice istruttore. Questi fissa con decreto l'udienza davanti a lui, per gli adempimenti previsti dagli articoli 189 e 190. Di tale decreto il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Il reclamo può essere proposto anche con semplice dichiarazione nel verbale di udienza innanzi al giudice istruttore, sempre che tale udienza ricada nel termine stabilito per proporlo; ed anche in tal caso il giudice istruttore fissa, con ordinanza, l'udienza innanzi a lui per gli adempimenti prescritti dagli articoli 189 e 190. Il collegio provvede sul reclamo a norma dell'articolo 279 ».

« Il reclamo previsto dai due commi precedenti non è ammesso contro le ordinanze che regolano lo svolgimento del processo a norma dell'articolo 175 secondo comma, e contro quelle con cui il giudice istruttore provvede, a norma dell'articolo 205, sulle questioni relative all'assunzione dei mezzi di prova ».

Art. 178.

(Controllo del collegio sulle ordinanze).

Le parti, senza bisogno di mezzi d'imputazione, possono proporre al collegio, quando la causa è rimessa a questo, tutte le questioni risolute dal giudice istruttore con ordinanza revocabile.

Art. 12.

(Controllo del collegio sulle ordinanze).

Il testo dell'articolo 178 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 178.

«(Controllo del collegio sulle ordinanze).

«Le parti, senza bisogno di mezzi d'impugnazione, possono proporre al collegio, quando la causa è rimessa a questo, tutte le questioni risolute dal giudice istruttore con ordinanza revocabile.

«*La parte interessata, tuttavia, può proporre immediatamente la questione al collegio, mediante reclamo avverso l'ordinanza nel termine perentorio di giorni cinque dalla pronuncia di essa, se le parti sono presenti, o dalla comunicazione se la pronuncia è avvenuta fuori della udienza.*

«*Tutte le ordinanze sono esecutive. Il giudice istruttore, tuttavia, sulla presentazione del reclamo, può sospornerne l'esecuzione per gravi motivi.*

«*Il reclamo è presentato con ricorso diretto al giudice istruttore o anche con semplice dichiarazione nel verbale di udienza. Il giudice fissa con decreto o con ordinanza rispettivamente l'udienza davanti a lui, per gli adempimenti previsti dagli articoli 189 e 190. Di tale provvedimento, se emesso fuori dell'udienza, il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Il collegio provvede sul reclamo a norma dell'articolo 279.*

«*Il reclamo previsto dai due commi precedenti non è ammesso contro le ordinanze che regolano lo svolgimento del processo a norma dell'articolo 175 secondo comma, e contro quelle con cui il giudice istruttore provvede, a norma dell'articolo 205, sulle questioni relative alla assunzione dei mezzi di prova.»*

Art. 10.

(Forma della trattazione).

Il testo del primo comma dell'articolo 180 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« La trattazione della causa davanti al giudice istruttore è orale. Tuttavia il giudice può autorizzare, in tutto o in parte, la trattazione scritta mercè comunicazioni di comparse a norma dell'articolo 170 ultimo comma, rinviando l'udienza di trattazione ».

Nel testo del secondo comma del medesimo articolo 180 le parole « Di essa » sono sostituite da quelle « Della trattazione della causa ».

Art. 11.

(Mancata comparizione delle parti).

Il testo dell'articolo 181 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Se nessuna delle parti compareisce nella prima udienza davanti al giudice istruttore, questi può fissare una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compareisce alla nuova udienza, o anche alla prima udienza qualora non sia disposto il rinvio, il giudice, con ordinanza non impugnabile, ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

« Se l'attore costituito non compareisce alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'attore. Se questi non compare alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo ».

Art. 180.

(Forma della trattazione).

La trattazione della causa davanti al giudice istruttore è sempre orale.

Di essa si redige processo verbale, nel quale si inseriscono le conclusioni delle parti e i provvedimenti che il giudice pronunzia in udienza.

Art. 181.

(Mancata comparizione delle parti).

Se alla prima udienza non compariscono le parti già costituite o alcune di esse, il giudice istruttore verifica la regolarità della comunicazione prescritta nell'ultimo comma dell'articolo 173, e ne ordina, quando occorre, la rinnovazione, fissando una nuova udienza.

Se la comunicazione risulta regolare e nessuna delle parti è presente, il giudice dispone che sia cancellata la causa dal ruolo, e il processo si estingue.

Se non compare l'attore e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice fissa una nuova udienza e ordina che gliene sia data comunicazione.

Se l'attore non compare alla nuova udienza e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice dispone che sia cancellata la causa dal ruolo, e il processo si estingue.

Art. 13.

(Forma della trattazione).

Il testo dell'articolo 180 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 180.

« (Forma della trattazione).

« La trattazione della causa davanti al giudice istruttore è orale. Il giudice, tuttavia, può autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell'ultimo comma dell'articolo 170, rinviando l'udienza di trattazione.

« Della trattazione della causa si redige processo verbale, nel quale si inseriscono le conclusioni delle parti e i provvedimenti che il giudice pronuncia in udienza .»

Art. 14.

« (Mancata comparizione delle parti).

Il testo dell'articolo 181 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 181.

« (Mancata comparizione delle parti).

« Se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza davanti al giudice istruttore, questi fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo.

« Se l'attore costituito non comparisce alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'attore. Se questi non comparisce alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo .»

Art. 12.

(Precisazione e modificazione delle conclusioni).

Sono abrogate le disposizioni contenute nel secondo e quarto comma dell'articolo 183 del Codice di procedura civile.

Art. 183.

(Prima udienza di trattazione).

Nella prima udienza di trattazione le parti possono precisare e, quando occorre, modificare le domande, eccezioni e conclusioni formulate nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta, sulle quali intendono insistere.

Le parti, in ogni caso, possono proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza diretta di quelle già formulate; e, quando il giudice istruttore riconosce che sono rispondenti ai fini di giustizia, possono proporre altre eccezioni o chiedere nuovi mezzi di prova e produrre nuovi documenti.

Il giudice richiede alle parti gli schiarimenti necessari e indica loro le questioni rilevabili d'ufficio, delle quali ritiene opportuna la trattazione.

Quando è necessario, il giudice può fissare altra udienza per il compimento di quanto è prescritto nel presente articolo, autorizzando le parti a presentare memorie.

Art. 13.

(Nuove deduzioni e produzioni davanti all'istruttore).

Il testo dell'articolo 184 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Durante l'ulteriore corso del giudizio davanti al giudice istruttore, e finchè questi non abbia rimesso la causa al collegio, le parti, salvo applicazione, se del caso, delle disposizioni dell'articolo 92 in ordine alle spese, possono modificare le domande, eccezioni e conclusioni precedentemente formulate, produrre nuovi documenti, chiedere nuovi mezzi di prova e proporre nuove eccezioni che non siano precluse ».

Art. 184

(Limiti delle nuove deduzioni e produzioni).

Durante l'ulteriore corso del giudizio, soltanto quando concorrono gravi motivi il giudice istruttore può autorizzare le parti a produrre nuovi documenti, chiedere nuovi mezzi di prova e proporre nuove eccezioni che non siano precluse.

Art. 15.

(*Precisazione e modificazione delle conclusioni*).

Il testo dell'articolo 183 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 183.

« (*Prima udienza di trattazione*).

« Nella prima udienza di trattazione le parti possono precisare e, quando occorre, modificare le domande, eccezioni e conclusioni formulate nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta, sulle quali intendono insistere.

« Il giudice richiede alle parti gli schiarimenti necessari e indica loro le questioni rilevabili d'ufficio, delle quali ritiene opportuna la trattazione.»

Art. 16.

(*Nuove deduzioni e produzioni davanti allo istruttore*).

Il testo dell'articolo 184 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 184.

« (*Nuove deduzioni e produzioni davanti allo istruttore*).

« Durante l'ulteriore corso del giudizio davanti al giudice istruttore, e finchè questi non abbia rimesso la causa al collegio, le parti, salvo applicazione, se del caso, delle disposizioni dell'articolo 92 in ordine alle spese, possono modificare le domande, eccezioni e conclusioni

(Art. 14).

Rimessione al collegio.

Nel testo del primo e secondo comma dell'articolo 189 del Codice di procedura civile le parole «casi dell'articolo 187 secondo e terzo comma» sono sostituite dalle parole «casi dell'articolo 178 terzo comma e dell'articolo 187 secondo e terzo comma».

Art. 189.

(Rimessione al collegio).

Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, e, quando siano stati assunti mezzi di prova, le invita a indicare le eventuali modificazioni che ritengono di dover apportare alle conclusioni già prese. Le conclusioni di merito debbono essere integralmente formulate anche nei casi dell'articolo 187 secondo e terzo comma.

La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'articolo 187 secondo e terzo comma.

Art. 21.

(Casi di cancellazione della causa dal ruolo).

Nel testo del secondo comma dell'articolo 270 del Codice di procedura civile sono soppresse le parole «e il processo si estingue».

Al testo dell'articolo 291 del Codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

« Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo ».

Art. 270.

(Chiamata di un terzo per ordine del giudice).

La chiamata di un terzo nel processo a norma dell'articolo 107 può essere ordinata in ogni momento dal giudice istruttore per un'udienza che all'uopo egli fissa.

Se nessuna delle parti provvede alla citazione del terzo, il giudice istruttore dispone con ordinanza non impugnabile la cancellazione della causa dal ruolo, e il processo si estingue.

precedentemente formulate, produrre nuovi documenti, chiedere nuovi mezzi di prova e proporre nuove eccezioni che non siano precluse in virtù di specifiche disposizioni di legge.

Art. 17.

(Rimessione al collegio).

Il testo dell'articolo 189 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 189.

«(Rimessione al collegio).

« Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, e, quando siano stati assunti mezzi di prova, le invita a indicare le eventuali modificazioni che ritengono di dover apportare alle conclusioni già prese. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi *dell'articolo 178 terzo comma* e dell'articolo 187 secondo e terzo comma.

« La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma *dell'articolo 178 quarto comma* e dell'articolo 187 secondo e terzo comma. »

Art. 18.

(Chiamata di un terzo per ordine del giudice)

Il testo dell'articolo 270 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 270.

«(Chiamata di un terzo per ordine del giudice).

« La chiamata di un terzo nel processo a norma dell'articolo 107 può essere ordinata in ogni momento dal giudice istruttore per una udienza che all'uopo egli fissa.

« Se nessuna delle parti provvede alla citazione del terzo, il giudice istruttore dispone con ordinanza non impugnabile la cancellazione della causa dal ruolo. »

Art. 15.

(*Condanna generica. Provvisionale*).

Nel testo del primo comma dell'articolo 278 del Codice di procedura civile sono soppresse le parole « con sentenza parziale » e quelle « con ordinanza ».

Nel testo del secondo comma dello stesso articolo 278 sono soppresse le parole « con la stessa sentenza parziale ».

Art. 278.

(*Condanna generica — Provvisionale*).

Quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte, può limitarsi a pronunciare con sentenza parziale la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione.

In tal caso il collegio, con la stessa sentenza parziale e sempre su istanza di parte, può altresì condannare il debitore al pagamento di una provvisionale, nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.

Art. 16.

(*Forme delle decisioni del collegio*).

Il testo dell'articolo 279 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il collegio pronuncia sentenza quando decide il merito o una questione di competenza o altra pregiudiziale attinente al processo, definendo il giudizio.

« Pronuncia altresì sentenza quando, senza definire il giudizio, decide questioni di merito, anche se di carattere preliminare, o una questione di competenza o altra pregiudiziale attinente al processo; e in tal caso con la stessa sentenza dà i provvedimenti opportuni per l'ulteriore istruzione sulle questioni non decise.

« Quando decide soltanto questioni relative all'istruzione della causa senza definire il giudizio, il collegio provvede con ordinanza che non può revocare. Le considerazioni attinenti al merito eventualmente contenute nell'ordinanza non possono in nessun caso pregiudicare la decisione delle questioni a cui esse si riferiscono.

Art. 279.

(*Forme delle decisioni del collegio*).

Il collegio, quando sospende la decisione della causa perchè ritiene necessaria un'ulteriore istruzione, dà con ordinanza le disposizioni opportune.

Quando decide il merito o una questione di competenza o altra pregiudiziale definendo il giudizio, il collegio pronuncia sentenza definitiva.

Quando decide parzialmente il merito, anche a norma dei due articoli precedenti, o una questione di competenza o altra pregiudiziale senza definire il giudizio, il collegio pronuncia la decisione con sentenza parziale, e con separata ordinanza dà i provvedimenti opportuni per l'ulteriore istruzione sulle questioni non decise.

Art. 19.

(Condanna generica — Provvisionale).

Il testo dell'articolo 278 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 278.

«(Condanna generica — Provvisionale).

« Quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte, può limitarsi a pronunciare la condanna generica alla prestazione, disponendo che il processo prosegua per la liquidazione.

« In tal caso il collegio, sempre su istanza di parte, può altresì condannare il debitore al pagamento di una provvisionale, nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova. »

Art. 20.

(Forme delle decisioni del collegio).

Il testo dell'articolo 279 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 279.

«(Forma della decisione del collegio).

Il collegio pronuncia sentenza:

1º quando definisce il giudizio, risolvendo questioni di giurisdizione o di competenza;

2º quando definisce il giudizio, decidendo pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito.

3º quando definisce il giudizio, decidendo il merito o uno o più capi della domanda.

4º quando decidendo alcune delle questioni di cui ai numeri 1 e 2, sospende il giudizio e impartisce provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa.

Quando il collegio decide soltanto su questioni relative all'istruzione della causa pronuncia ordinanza.

« L'impugnazione contro l'ordinanza deve essere proposta, a pena di decadenza, con quella contro la prima sentenza successiva che sia stata impugnata, nelle forme e nei termini stabiliti per l'impugnazione principale o incidentale di detta sentenza.

« L'ordinanza è depositata in cancelleria. Il cancelliere la inserisce nel fascicolo d'ufficio e ne dà comunicazione alle parti a norma dell'articolo 176 secondo comma ».

Art. 17.

(*Ulteriore istruzione della causa*).

Il testo dell'articolo 280 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« La sentenza o l'ordinanza del collegio che ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo precedente dispone ulteriore istruzione sulle questioni non decise, fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore, che rimane investito di tutti i poteri per l'ulteriore trattazione della causa, o davanti al collegio stesso nel caso previsto nell'articolo seguente ».

L'ordinanza è depositata in cancelleria insieme con la sentenza.

Art. 280.

(*Contenuto e disciplina dell'ordinanza del collegio*

Con la sua ordinanza il collegio fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore o davanti a sè nel caso previsto nell'articolo seguente.

Il cancelliere inserisce l'ordinanza nel fascicolo d'ufficio e ne dà comunicazione alle parti a norma dell'articolo 176 secondo comma.

All'ordinanza del collegio si applicano le disposizioni dell'articolo 177. Per effetto di essa il giudice istruttore è investito di tutti i poteri per l'ulteriore trattazione della causa.

Art. 18.

(*Esecuzione provvisoria*).

Al testo dell'articolo 282 del Codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

« Le pronunce del collegio che, senza definire il giudizio, decidono questioni relative all'istruzione della causa o questioni pregiudiziali attinenti al processo, diverse da quelle sulla giurisdizione o sulla competenza, sono provvisoriamente esecutive di diritto ».

L'articolo 284 del Codice di procedura civile è abrogato.

Art. 282.

(*Esecuzione provvisoria*).

Su istanza di parte, la sentenza appellabile può essere dichiarata provvisoriamente esecutiva tra le parti, con cauzione o senza,

La sentenza e l'ordinanza sono depositate in cancelleria e il cancelliere ne comunica sollecitamente il dispositivo alle parti, inserendo l'ordinanza nel fascicolo d'ufficio.

Art. 21.

(*Ulteriore istruzione della causa*).

Il testo dell'articolo 280 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 280.

« (*Ulteriore istruzione della causa*).

« *La sentenza o l'ordinanza del collegio che ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo precedente dispone ulteriore istruzione sulle questioni non decise, fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore, che rimane investito di tutti i poteri per l'ulteriore trattazione della causa, o davanti al collegio stesso nel caso previsto nell'articolo seguente*.

« *Le parti però non possono modificare le domande, proporre nuove eccezioni, produrre nuovi documenti e chiedere nuovi mezzi di prova se non nei limiti della pronuncia che ha disposto ulteriore istruzione o in relazione ai risultati di questa*.

Art. 22.

(*Esecuzione provvisoria*).

Il testo dell'articolo 282 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 282.

« (*Esecuzione provvisoria*).

« *Su istanza di parte, la sentenza appellabile può essere dichiarata provvisoriamente esecutiva tra le parti, con cauzione o senza, se*

se la domanda è fondata su atto pubblico, scrittura privata riconosciuta o sentenza passata in giudicato, oppure se vi è pericolo nel ritardo.

L'esecuzione provvisoria deve essere concessa, sempre su istanza di parte, nel caso di sentenze che pronunciano condanna al pagamento di provvisionali o a prestazioni alimentari, tranne quando ricorrono particolari motivi per rifiutarla.

Art. 284.

(Concessione o revoca dell'esecuzione provvisoria relativa a sentenze parziali).

Se l'esecuzione provvisoria riguarda sentenze parziali, l'istanza di concessione o di revoca di cui all'articolo precedente può essere proposta con ricorso contenente, quando è chiesta la revoca, la dichiarazione di cui allo articolo 340, se non è stata già fatta.

Il ricorso deve essere presentato, a norma dell'articolo 351 secondo comma, nel termine per proporre appello decorrente dalla comunicazione della sentenza.

Vedi Art. 22 (Art. 3 del progetto della Commissione).

Art. 289.

(Integrazione dei provvedimenti istruttori).

I provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione dell'udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza di parte o d'ufficio, entro il termine perentorio di tre mesi dall'udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte.

L'integrazione è disposta dal presidente del collegio nel caso di provvedimento collegiale e dal giudice istruttore negli altri casi, con decreto che è comunicato a tutte le parti a cura del cancelliere.

la domanda è fondata su atto pubblico, scrittura privata riconosciuta o sentenza passata in giudicato, oppure se vi è pericolo nel ritardo.

« L'esecuzione provvisoria deve essere concessa, sempre su istanza di parte, nel caso di sentenze che pronunciano condanna al pagamento di provvisionali o a prestazioni alimentari, tranne quando ricorrono particolari motivi per rifiutarla.

« *Le ordinanze del collegio e i capi di sentenza che decidono questioni relative all'istruzione della causa, sono provvisoriamente esecutivi di diritto. Sono parimente esecutive le pronunce del collegio che dopo avere decise questioni pregiudiziali attinenti al processo ovvero questioni preliminari di merito, dispongono ulteriore istruzione.*

L'articolo 284 del Codice di procedura civile è abrogato.

Art. 23.

(Integrazione dei provvedimenti istruttori).

Il testo dell'articolo 289 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 289.

« (Integrazione dei provvedimenti istruttori).

« I provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione dell'udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza di parte o d'ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall'udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte.

« L'integrazione è disposta dal presidente del collegio nel caso di provvedimento collegiale ed al giudice istruttore negli altri casi, con decreto che è comunicato a tutte le parti a cura del cancelliere.»

Vedi Art. 21 (Art. 18 del progetto della Commissione).

Art. 291.

(Contumacia del convenuto).

Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio importante nullità nella notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

Se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a norma dell'articolo 171 ultimo comma.

Art. 294.

(Rimessione in termini).

Il contumace che si costituisce può chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da caso fortuito o forza maggiore.

Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell'impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini delle parti.

I provvedimenti previsti nel comma precedente sono pronunciati con ordinanza non impugnabile.

Art. 24.

(Contumacia del convenuto).

Il testo dell'articolo 291 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 291.

« (Contumacia del convenuto).

« Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio importante nullità nella notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

« Se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a norma dell'articolo 171 ultimo comma.

« Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue ai sensi dell'articolo 307, comma terzo.

Art. 25.

(Rimessione in termini del contumace).

Il testo dell'articolo 294 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 294.

« (Rimessione in termini).

« Il contumace che si costituisce può chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile.

« Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell'impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini delle parti.

« I provvedimenti previsti nel comma precedenti sono pronunciati con ordinanza.

Vedi Art. 22 (Art. 3 del progetto della Commissione).

Art. 297.

*(Fissazione della nuova udienza
dopo la sospensione).*

Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla cessazione della causa di sospensione di cui all'articolo 3 del Codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'articolo 295.

Nell'ipotesi dell'articolo precedente l'istanza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione.

L'istanza si propone con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale.

Il ricorso, col decreto che fissa l'udienza, è notificato a cura dell'istante alle altre parti nel termine stabilito dal giudice.

Vedi Art. 22 (Art. 3 del progetto della Commissione).

Art. 305.

(Mancata prosecuzione o riassunzione).

Il processo deve essere proseguito o riasunto entro il termine perentorio di quattro mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue.

« Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche se il contumace che si costituisce intende svolgere, senza il consenso delle altre parti, attività difensive che producono ritardo nella rimessione al collegio della causa, che sia già matura per la decisione rispetto alle parti già costituite. »

Art. 26.

(*Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione*).

Il testo dell'articolo 297 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 297.

« (*Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione*).

« Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione di cui all'articolo 3 del codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'articolo 295.

« Nell'ipotesi dell'articolo precedente l'istanza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione.

« L'istanza si propone con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale.

« Il ricorso, col decreto che fissa l'udienza, è notificato a cura dell'istante alle altre parti nel termine stabilito dal giudice. »

Art. 27.

(*Mancata prosecuzione o riassunzione*).

Il testo dell'articolo 305 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 305.

« (*Mancata prosecuzione o riassunzione*).

« Il processo deve essere proseguito o riasunto entro il termine perentorio di sei mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue. »

Art. 19.

(*Estinzione del processo per inattività delle parti*).

Il testo dell'articolo 307 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi costituita nel termine stabilito dall'articolo 166, ovvero se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, per motivi autorizzati dalla legge, abbia ordinato la cancellazione della causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 181 e dell'articolo 290, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di un anno, che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto, o dalla data del provvedimento di cancellazione; altrimenti il processo si estingue.

« Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti siasi costituita, ovvero se per motivi autorizzati dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo.

« Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese nè superiore a sei.

« L'estinzione opera di diritto, ma dev'essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa è dichiarata con ordinanza del giudice istruttore, ovvero con sentenza del collegio, se dinanzi a questo venga eccepita ».

Art. 307.

(*Estinzione per inattività delle parti*).

Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo si estingue quando le parti, alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi hanno proceduto nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice.

L'estinzione è dichiarata con ordinanza, anche d'ufficio. Tuttavia se il processo è stato proseguito o riassunto fuori del termine ed è intervenuta sentenza o è stata data esecuzione a una ordinanza istruttoria, l'estinzione non può essere dichiarata.

Art. 28.

(Estinzione del processo per inattività delle parti).

Il testo dell'articolo 307 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 307.

«(Estinzione del processo per inattività delle parti).

« Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi costituita entro il termine stabilito dall'articolo 166, ovvero, se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 181 e dell'articolo 290, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di un anno, che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenerito, o dalla data del provvedimento di cancellazione; altrimenti il processo si estingue.

« Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti siasi costituita, ovvero se nei casi previsti dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo.

« Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a sei.

« L'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa è dichiarata con ordinanza del giudice istruttore, ovvero con sentenza del collegio, se dinanzi a questo venga eccepita ».

Art. 20.

(*Ordinanze d'estinzione e mancata comparizione all'udienza*).

Il testo dell'articolo 308 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« L'ordinanza che dichiara l'estinzione è comunicata a cura del cancelliere se è pronunciata fuori dell'udienza. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all'articolo 178 secondo e terzo comma ».

Il testo dell'articolo 309 è sostituito dal seguente:

« Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'articolo 181 ».

Art. 308.

(*Comunicazione e impugnabilità dell'ordinanza*).

L'ordinanza che dichiara l'estinzione è comunicata a cura del cancelliere se è pronunciata fuori dell'udienza. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all'articolo 179 secondo comma.

Art. 309.

(*Mancata comparizione all'udienza*).

Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice fissa una udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite.

Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dichiara l'estinzione del processo.

Art. 23.

Procedimento davanti al pretore e al conciliatore.

Nel testo del terzo comma dell'articolo 313 del Codice di procedura civile le parole « di cui all'articolo 166 » sono sostituite dalle parole « di cui all'articolo 163-bis ».

Il quarto comma dello stesso articolo 313 è abrogato.

Al testo dell'articolo 317 del Codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

« Nel procedimento davanti al pretore e al conciliatore non si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 178 del Codice di procedura civile ».

Art. 313.

(*Contenuto della domanda*).

La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto.

Tra il giorno della notificazione di cui allo articolo precedente e quello della comparizione debbono intercorrere almeno tre giorni, se la notificazione avviene nella circoscrizione territoriale del giudice adito.

Art. 29.

(*Ordinanze di estinzione e mancata comparizione all'udienza*).

Il testo degli articoli 308 e 309 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 308.

«(*Comunicazione e impugnabilità dell'ordinanza*).

« L'ordinanza che dichiara l'estinzione è comunicata a cura del cancelliere se è pronunciata fuori dell'udienza. *Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all'articolo 178 secondo e quarto comma.* »

« Art. 309.

«(*Mancata comparizione all'udienza*).

« Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, *il giudice provvede a norma del primo comma dell'articolo 181.* »

Art. 30.

(*Procedimento davanti al pretore e al conciliatore*).

Il testo degli articoli 313 e 317 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 313.

«(*Contenuto della domanda*).

« La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto.

« Tra il giorno della notificazione di cui all'articolo precedente e quello della comparizione debbono intercorrere almeno tre giorni, se la notificazione avviene nella circoscrizione territoriale del giudice adito.

Negli altri casi si applicano i termini di cui all'articolo 166, ridotti a metà. Inoltre il pretore o il conciliatore può ulteriormente abbreviare fino alla metà i termini così ridotti, su istanza dell'attore stesa in calce alla citazione o proposta verbalmente nel caso di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Il convenuto può controcitare a un'udienza più vicina, osservati i termini sopra determinati.

Se la citazione indica un giorno in cui non si tiene udienza presso l'ufficio giudiziario o la sezione di esso al quale il capo ha destinato la causa, la comparizione deve avvenire alla udienza successiva.

Art. 317.

(*Poteri istruttori del giudice*).

Il pretore o il conciliatore può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nell'esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.

Art. 24.

(*Appellabilità delle sentenze*).

I primi due commi dell'articolo 339 del Codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

« Salvo quanto è disposto dai successivi commi, possono essere impugnate con appello tutte le sentenze pronunciate in primo grado, purchè l'appello non sia escluso dalla legge, o dall'accordo delle parti a norma dell'articolo 360 secondo comma.

« Le pronunce contenute nella sentenza con le quali, senza definire il giudizio, si decidono questioni relative all'istruzione della causa, o questioni pregiudiziali attinenti al processo, diverse da quelle sulla giurisdizione o sulla competenza, sono impugnabili soltanto

Art. 339.

(*Appellabilità delle sentenze*).

Possono essere impugnate con appello le sentenze definitive pronunciate in primo grado purchè l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'articolo 360 secondo comma.

Le sentenze parziali possono essere impugnate soltanto insieme con la sentenza definitiva.

« Negli altri casi si applicano i termini di cui all'*articolo 163-ter* ridotti a metà. Inoltre il pretore o il conciliatore può ulteriormente abbreviare fino alla metà i termini così ridotti, su istanza dell'attore stesa in calce alla citazione o proposta verbalmente nel caso di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

« Se la citazione indica un giorno in cui non si tiene udienza presso l'ufficio giudiziario o la sezione di esso al quale il capo ha destinato la causa, la comparizione deve avvenire all'udienza successiva. »

« Art. 317.

« (*Poteri istruttori del giudice*). »

« Il pretore o il conciliatore può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nell'esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità. »

« *Nel procedimento davanti al pretore e al conciliatore non si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 178 del codice di procedura civile.* »

Art. 31.

(*Appellabilità delle sentenze*). »

Il testo degli articoli 339 e 340 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 339.

« (*Appellabilità delle sentenze*). »

« Possono essere impugnate con appello le sentenze definitive pronunciate in primo grado ed altresì i capi di sentenza che affermano o negano l'esistenza di un diritto, purchè l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'articolo 360, secondo comma.

« *I capi di sentenza che si limitano a disporre*

dopo la sentenza che pone termine all'intero giudizio, nelle forme e nei termini stabiliti per l'impugnazione principale o incidentale di questa.

« Se però prima della sentenza che pone termine all'intero giudizio sia stata emessa, con la stessa sentenza o con altra successiva, una pronuncia immediatamente impugnabile a norma del primo comma e questa sia impugnata, l'impugnazione già differita a norma del comma precedente deve essere proposta, a pena di decadenza, nello stesso processo, nelle forme e nei termini stabiliti per l'impugnazione principale o incidentale contro detta pronuncia ».

L'articolo 340 del Codice di procedura civile è abrogato.

È inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell'articolo 114.

Le sentenze del conciliatore, quando il valore della causa non eccede le lire seicento, sono inappellabili, tranne che per difetto di giurisdizione o per incompetenza.

Art. 340.

(*Riserva d'appello contro le sentenze parziali*).

La parte che intende conservare il diritto di appellare contro una sentenza parziale deve farne espressa riserva, a pena di decadenza, nella prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza, salvo il disposto dell'articolo 284.

Art. 25.

(*Eccezioni e prove nuove in appello*).

Il testo del secondo comma dell'articolo 345 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Le parti possono proporre nuove eccezioni, produrre nuovi documenti e chiedere l'ammessione di nuovi mezzi di prova, ma se la deduzione poteva essere fatta in primo grado si

Art. 345.

(*Domande ed eccezioni nuove*).

Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono

ulteriore istruzione sono impugnabili non prima della sentenza definitiva e nelle forme e nei termini stabiliti per la impugnazione principale o incidentale di questa. Le stesse disposizioni si applicano alle sentenze e ai capi di sentenza che decidono questioni pregiudiziali attinenti al processo diverse da quelle sulla giurisdizione o sulla competenza, ovvero questioni preliminari di merito, disponendo ulteriore istruzione.

« Se, tuttavia, prima della sentenza definitiva siano impugnati, a norma del primo comma, capi di sentenza definitivi, le sentenze o i capi di sentenza indicati nel comma precedente debbono, a pena di decadenza, essere impugnati, insieme con i capi definitivi, nelle forme e nei termini previsti per l'impugnazione principale o incidentale.

« È inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell'articolo 114.

« La sentenza del conciliatore, quando il valore della causa non eccede le lire duemila, sono inappellabili, tranne che per difetto di giurisdizione o per incompetenza.»

« Art. 340.

« (Riserva d'appello)

« Se la sentenza contiene capi che affermano o negano l'esistenza di un diritto e capi che provvedono soltanto nei limiti del secondo comma dell'articolo 339, la parte interessata può, facendone espressa riserva, conservare il diritto di impugnare la sentenza non prima di quella definitiva.

La riserva può essere fatta non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza.»

Art. 32.

(Eccezioni e prove nuove in appello).

Il testo dell'articolo 345 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 345.

« (Domande ed eccezioni nuove).

« Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono

applicano per le spese del giudizio d'appello le disposizioni dell'articolo 92 ».

Art. 26.

(*Improcedibilità dell'appello*).

Il testo dell'articolo 348 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio:

1) se l'appellante non si è costituito fino alla prima udienza davanti all'istruttore, o nella medesima non compareisce benchè si sia anteriormente costituito.

Tuttavia, qualora risulta o appare probabile l'esistenza di un impedimento dell'appellante, l'istruttore può, con ordinanza non impugnabile, rinviare la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compareisce, o se, comparendo, non giustifica la mancata presentazione all'udienza precedente, l'appello è dichiarato improcedibile.

2) Se l'appellante, dopo essersi costituito, non presenta il proprio fascicolo nella prima udienza, salvo che l'istruttore, per giustificati motivi, gli conceda una dilazione, rinviando l'udienza ».

Art. 27.

(*Provvedimenti dell'istruttore d'appello*).

Il testo del secondo comma dell'articolo 350 è sostituito dal seguente:

« Dichiara l'inammissibilità dell'appello o l'improcedibilità di esso ovvero l'estinzione del procedimento d'appello, quando al riguardo non sorgono contestazioni; altrimenti provvede a norma dell'articolo 187 terzo comma ».

rigettarsi d'ufficio. Possono però domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonchè il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

Salvo che esistano gravi motivi accertati dal giudice, le parti non possono proporre nuove eccezioni, produrre documenti e chiedere l'ammissione di mezzi di prova.

Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.

Art. 348.

(*Improcedibilità dell'appello*).

L'appello è improcedibile:

1º se l'appellante non si costituisce;

2º se l'appellante non presenta il proprio fascicolo salvo che il giudice, per giustificati motivi, gli conceda nella prima udienza una dilazione;

3º se l'appellante, benchè costituito, non compare alla prima udienza senza giusto motivo.

(Ved. anche le disposizioni integrative dell'articolo 130, disposizioni d'attuazione).

Art. 350.

(*Attività dell'istruttore*).

All'udienza di comparizione l'istruttore verifica la regolare costituzione del giudizio e,

rigettarsi d'ufficio. Possono però domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonchè il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

« *Le parti possono proporre nuove eccezioni produrre nuovi documenti e chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova, ma se la deduzione poteva essere fatta in primo grado si applicano per le spese del giudizio d'appello le disposizioni dell'articolo 92, salvo che si tratti del deferimento del giuramento decisorio.* »

Art. 33.

(*Improcedibilità dell'appello*).

Il testo dell'articolo 348 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 348.

(*Improcedibilità dell'appello*).

« Se l'appellante non si è costituito *fino alla prima udienza davanti all'istruttore*, o nella medesima non compareisce, benchè si sia anteriormente costituito, l'istruttore, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compareisce, l'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio.

L'appello è parimenti dichiarato improcedibile se l'appellante, dopo essersi costituito, non presenta il proprio fascicolo nella prima udienza, salvo che l'istruttore, con ordinanza non impugnabile, gli conceda, per giustificati motivi, una dilazione, rinviando l'udienza. »

Art. 34.

(*Provvedimenti dell'istruttore d'appello*).

Il testo degli articoli 350 e 351 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 350.

(*Attività dell'istruttore*).

« All'udienza di comparizione l'istruttore verifica la regolare costituzione del giudizio, e

Nel testo dell'ultimo comma dell'articolo 350 sono sopprese le parole « nei casi ivi previsti ».

Il quarto comma dell'articolo 351 è soppresso.

quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista nell'articolo 332 oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto d'appello o la comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza.

Dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto fuori termine o l'improcedibilità di esso nei casi previsti nell'articolo 348, quando al riguardo non sorgono contestazioni.

Dichiara inoltre la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti.

Tutti i provvedimenti sono dati con ordinanza e sono soggetti a reclamo a norma dell'articolo 357 nei casi ivi previsti.

Art. 351.

(Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria).

Sull'istanza di concessione, di revoca o di sospensione dell'esecuzione provvisoria l'istruttore provvede con ordinanza nella prima udienza.

La parte, mediante ricorso al presidente del collegio o al pretore, può chiedere che la decisione sulla concessione o sulla revoca dell'esecuzione provvisoria o sulla sospensione della esecuzione iniziata sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione.

Il presidente del collegio o il pretore, se riconosce che ricorrono giusti motivi d'urgenza, fissa un'udienza di comparizione delle parti davanti a sé, e decide con ordinanza, che è soggetta a reclamo a norma dell'articolo 357.

Le disposizioni dei due commi precedenti si applicano in ogni caso al ricorso previsto nell'articolo 284.

quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista nell'articolo 332 oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto d'appello.

« Dichiara l'inammissibilità dell'appello o l'improcedibilità di esso ovvero *l'estinzione del procedimento d'appello*, quando al riguardo non sorgono contestazioni; altrimenti provvede a norma dell'articolo 187 terzo comma ».

« Dichiara inoltre la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti.

« Tutti i provvedimenti sono dati con ordinanza e sono soggetti a reclamo a norma dell'articolo 357 ».

« Art. 351.

«(Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria).

« Sull'istanza di concessione, di revoca o di sospensione dell'esecuzione provvisoria l'istruttore provvede con ordinanza nella prima udienza.

« La parte, mediante ricorso al presidente del collegio o al pretore, può chiedere che la decisione sulla concessione o sulla revoca della esecuzione provvisoria o sulla sospensione dell'esecuzione iniziata sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione.

« Il presidente del collegio o il pretore, se riconosce che ricorrono giusti motivi d'urgenza, fissa un'udienza di comparizione delle parti davanti a sé, e decide con ordinanza, che è soggetta a reclamo a norma dell'articolo 357. »

Art. 28.

(*Rimessione al primo giudice*).

Nel testo del primo comma dell'articolo 353 del Codice di procedura civile dopo le parole «la giurisdizione negata dal primo giudice» sono aggiunte le parole «ovvero se conferma una sentenza non definitiva, o riformandola non definisce l'intero giudizio».

Nel testo del primo comma dell'articolo 354 del Codice di procedura civile tra le parole «il giudice d'appello» e quelle «non può rimettere» sono inserite le parole «anche se dispone mezzi di prova».

L'articolo 356 del Codice di procedura civile è abrogato.

Art. 353.

(*Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione o di competenza*).

Il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti a lui.

Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza.

Se contro la sentenza d'appello è proposto ricorso per cassazione, il termine è interrotto.

La disposizione del primo comma si applica anche quando il pretore in riforma della sentenza del conciliatore, dichiara la competenza di questo.

Art. 354.

(*Rimessione al primo giudice per altri motivi*).

Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, il giudice d'appello non può rimettere a causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, oppure dichiari la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma. In tali casi si applica l'articolo precedente.

Se il giudice d'appello dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione a norma dell'articolo 356.

Art. 35.

(Rimessione al primo giudice).

Il testo degli articoli 353 e 354 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 353.

«(Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione o di competenza o per prosecuzione dell'istruzione).

« Il giudice d'appello; se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, ovvero se conferma una sentenza non definitiva, o riformandola non definisce l'intero giudizio, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice.

« Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di sei mesi dalla notificazione della sentenza.

« Se contro la sentenza d'appello è proposto ricorso per cassazione, il termine è interrotto.

« La disposizione del primo comma si applica anche quando il pretore, in riforma della sentenza del conciliatore, dichiara la competenza di questo .»

« Art. 354.

«(Rimessione al primo giudice per altri motivi).

« Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, il giudice d'appello, anche se dispone mezzi di prova, non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contradittorio o non doveva essere estromessa una parte; oppure dichiari la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma. In tali casi si applica l'articolo precedente.

« Se il giudice d'appello dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione .»

Art. 356.

(Ammissione e assunzione di prove).

Il giudice d'appello, se dispone l'assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione già avvenuta in primo grado, o comunque dà disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza con la quale rimette le parti a udienza fissa davanti all'istruttore. Questi provvede a norma degli articoli 191 e seguenti.

Art. 29.

*(Reclamo avverso le ordinanze
dell'istruttore d'appello).*

Il testo dell'articolo 357 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Le ordinanze con le quali l'istruttore abbia dichiarato l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello ovvero l'estinzione del procedimento d'appello possono essere impugnate con reclamo al collegio nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione. Il reclamo si propone nelle forme stabilite dal terzo comma dell'articolo 178.

« Le ordinanze dell'istruttore diverse da quelle previste nel comma precedente, e quelle del presidente del collegio sull'esecuzione provvisoria, possono essere portate all'esame del collegio nelle forme e nei termini stabiliti dall'articolo 178.

« Il collegio provvede con sentenza; se però si tratta di questioni relative all'esecuzione provvisoria, provvede con ordinanza non impugnabile ».

Art. 357.

(Reclamo contro ordinanze).

Contro le ordinanze pronunciate a norma degli articoli 350 secondo comma e 351 può essere proposto reclamo mediante ricorso al collegio entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione.

Il Presidente fissa con decreto l'udienza di comparizione per la discussione del reclamo. Il decreto è comunicato alle parti a cura del cancelliere.

La decisione è pronunciata con sentenza se è respinto il reclamo contro l'ordinanza prevista nell'articolo 350 secondo comma; negli altri casi è pronunciata con ordinanza non impugnabile.

L'articolo 356 del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 36.

(Reclamo contro le ordinanze dell'istruttore d'appello).

Il testo dell'articolo 357 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 357.

« (Reclamo contro ordinanze).

« Le ordinanze con le quali l'istruttore abbia dichiarato l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello ovvero *l'estinzione del procedimento d'appello* possono essere impugnate con reclamo al collegio nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione. *Il reclamo si propone nelle forme stabilite dal quarto comma dell'articolo 178.*

« *Le ordinanze dell'istruttore diverse da quelle previste nel comma precedente, e quelle del presidente del collegio sull'esecuzione provvisoria,* possono essere portate all'esame del collegio nelle forme e nei termini stabiliti dall'articolo 178.

« Il collegio provvede con sentenza; se però si tratta di questioni relative all'esecuzione provvisoria, provvede con ordinanza non impugnabile ..»

Art. 30.

(*Ricorribilità delle sentenze.
Difetto di motivazione*).

Il testo dell'articolo 360 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto è disposto dagli ultimi due commi del presente articolo, tutte le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado, escluse quelle del conciliatore, possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

- 1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
- 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
- 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
- 4) per nullità della sentenza o del procedimento;
- 5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio.

« Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione può proporsi soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

« Le pronunce contenute nella sentenza con le quali, senza definire il giudizio, si decidono questioni relative all'istruzione della causa o questioni pregiudiziali attinenti al processo diverse da quelle sulla giurisdizione o sulla competenza, sono impugnabili soltanto dopo la sentenza che pone termine all'intero giudizio, nelle forme e nei termini stabiliti per l'impugnazione principale o incidentale di questa.

« Se però prima della sentenza che pone termine all'intero giudizio sia stata emessa, con la stessa sentenza o con altra successiva, una pronuncia immediatamente impugnabile a norma del primo comma e questa sia impugnata, l'impugnazione già differita a norma del comma precedente dev'essere proposta, a pena di decadenza, nello stesso processo, nelle forme e nei termini stabiliti per l'impugnazione principale o incidentale contro detta pronuncia ».

L'articolo 361 del Codice di procedura civile è abrogato.

Art. 360.

(*Sentenze definitive dei giudici ordinari*).

Le sentenze definitive pronunciate in grado d'appello o in unico grado, escluse quelle del conciliatore, possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

- 1° per difetto di giurisdizione;
- 2° per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
- 3° per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
- 4° per nullità della sentenza o del procedimento;
- 5° per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione può proporsi soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Le sentenze parziali possono essere impugnate con ricorso per cassazione soltanto insieme con la sentenza definitiva.

Art. 361.

(*Riserva di ricorso contro le sentenze parziali*).

La parte che intende conservare il diritto di impugnare con ricorso per cassazione una sentenza parziale deve farne expressa riserva, a pena di decadenza, nella prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza, salvo il disposto dell'articolo 373 secondo comma.

Art. 37.

*(Ricorso per cassazione
Motivi di ricorso).*

Il testo dell'articolo 360 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 360.

« (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso).

Salvo quanto è disposto nell'ultimo comma del presente articolo, tutte le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado, escluse quelle del conciliatore, possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

1º per motivi attinenti alla giurisdizione;
2º per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;

3º per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;

4º per nullità della sentenza o del procedimento;

5º per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio.

« Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per mettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione può proporsi soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

« Si applicano le disposizioni dell'articolo 339 secondo e terzo comma e dell'articolo 340.

L'articolo 361 del codice di procedura civile è abrogato.

Vedi sopra Art. 22 (Art. 23 del progetto della Commissione).

Art. 31.

(Sospensione dell'esecuzione).

Il testo dell'articolo 373 del Codice di proceduta civile è sostituito dal seguente:

« Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione. »

« L'istanza si propone con ricorso al pretore o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a sé o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata personalmente o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza, può essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione ».

Art. 367.

(Sospensione del processo di merito).

Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell'articolo 41 primo comma è depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo con ordinanza non impugnabile.

Se la Corte di cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, le parti debbono riassumere il processo entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza.

Art. 373.

(Sospensione dell'esecuzione).

La Corte di cassazione, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio su istanza di parte, sentito il pubblico ministero, può sospendere l'esecuzione della sentenza soggetta a ricorso, quando dall'esecuzione stessa può derivare grave o irreperabile danno.

L'istanza di sospensione deve essere proposta nel ricorso contro la sentenza o con apposito ricorso, contenente, in caso di sentenza parziale, la dichiarazione di cui all'articolo 361 se non è stata già fatta.

L'apposito ricorso deve essere proposto nelle forme ordinarie entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza.

Art. 38.

(Sospensione del processo di merito).

Il testo dell'articolo 367 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 367.

« (Sospensione del processo di merito).

« Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell'articolo 41 primo comma è depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo con ordinanza non impugnabile.

« Se la corte di cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, le parti debbono riassumere il processo entro il termine perentorio di sei mesi dalle comunicazione della sentenza .»

Art. 39.

(Sospensione dell'esecuzione).

Il testo dell'articolo 373 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 373.

« (Sospensione dell'esecuzione).

« Il ricorso per cassazione non sospende la esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.

« L'istanza si propone con ricorso al pretore o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a sé o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si

Vedi sopra Art. 22 (Art. 3 del progetto della Commissione).

Art. 457.

(Decadenza dei consulenti tecnici ed estinzione del processo).

Se il lodo non è depositato nel termine di cui all'articolo 455 secondo comma, il giudice che ha disposto la rimessione, su istanza della parte più diligente, pronuncia la decadenza e provvede sulla causa.

Se l'istanza non è proposta entro sessanta giorni dalla scadenza del termine suddetto, il giudice dichiara, anche d'ufficio, l'estinzione del processo.

Art. 32.

(Ricorso per cassazione nelle controversie individuali di lavoro).

Il primo comma dell'articolo 454 del Codice di procedura civile è abrogato.

Art. 454.

(Ricorso per cassazione).

Il termine per proporre ricorso per cassazione contro le sentenze pronunciate secondo il rito speciale è di trenta giorni.

Si può proporre ricorso per cassazione a norma del numero 3 dell'articolo 360 anche per violazione o falsa applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi e delle norme equiparate.

sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza, può essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione.»

Art. 40.

(Decadenza dei consulenti tecnici ed estinzione del processo).

Il testo dell'articolo 457 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 457.

« (Decadenza dei consulenti tecnici ed estinzione del processo).

« Se il lodo non è depositato nel termine di cui all'articolo 455 secondo comma, il giudice che ha disposto la rimessione, su istanza della parte più diligente, pronuncia la decadenza e provvede sulla causa.

« Se l'istanza non è proposta entro sei mesi dalla scadenza del termine suddetto, il processo si estingue. »

Art. 41.

(Ricorso per cassazione nelle controversie individuali di lavoro).

Il testo dell'articolo 454 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 454.

« (Ricorso per cassazione).

« Contro le sentenze pronunziate secondo il rito speciale, si può proporre ricorso per cassazione a norma del numero 3 dell'articolo 360 anche per violazione o falsa applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi e delle norme equiparate. »

Art. 33.

(Procedimenti esecutivi).

Il testo del secondo comma dell'articolo 488 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il creditore può depositare copia autentica del titolo esecutivo non spedita in forma esecutiva, ma ha l'obbligo di depositare, ad ogni richiesta del giudice, la copia spedita in forma esecutiva, ovvero l'originale, se trattasi dei titoli e degli atti indicati nel n. 2 dell'articolo 474 ».

Il testo dell'articolo 494 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese con l'incarico di consegnarli al creditore. Può altresì evitare il pignoramento di cose depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario una somma di denaro eguale all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi, e chiedendo che essa sia assoggettata al pignoramento ».

Art. 34.

(Piccola espropriazione mobiliare).

Al testo dell'articolo 525 del Codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

« Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi le lire cinquantamila, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso prevista dall'articolo 529 ».

Art. 488.

(Fascicolo dell'esecuzione).

Il cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione un fascicolo, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.

Il pretore o il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o il giudice dell'esecuzione stessa può autorizzare il creditore a depositare, in luogo dell'originale, una copia autentica del titolo esecutivo, con obbligo di presentare l'originale a ogni richiesta del giudice.

Art. 494.

(Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario).

Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese, con l'incarico di consegnarli al creditore.

All'atto del versamento si può fare riserva di ripetere la somma versata.

Art. 525.

(Condizione e tempo dell'intervento).

Possono intervenire a norma dell'articolo 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito certo, liquido ed esigibile.

Art. 42.

(Procedimenti esecutivi).

Il testo degli articoli 488 e 494 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 488.

« (Fascicolo dell'esecuzione).

« Il cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione un fascicolo, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.

« Il creditore può depositare copia autentica del titolo esecutivo non spedita in forma esecutiva, ma ha l'obbligo di depositare, ad ogni richiesta del giudice, la copia spedita in forma esecutiva, ovvero l'originale, se trattasi di alcuno dei titoli o degli atti indicati nel n. 2 dell'articolo 474.»

« Art. 494.

« (Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario).

« Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese con l'incarico di consegnarli al creditore. Può altresì evitare il pignoramento di cose depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario una somma di denaro eguale all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi, e chiedendo che essa sia assoggettata al pignoramento. »

Art. 43.

(Piccola espropriazione mobiliare).

Il testo degli articoli 525 e 530 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 525.

« (Condizioni e tempo dell'intervento).

« Possono intervenire a norma dell'articolo 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito certo, liquido ed esigibile.

Al testo dell'articolo 530 del Codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

« Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 525, e non siano intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, il pretore provvederà con decreto per l'assegnazione o la vendita: altrimenti provvederà a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal terzo comma dell'articolo 525 ».

Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l'intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione. Di tale intervento il cancelliere dà notizia al creditore pignorante.

Art. 530.

(*Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita*).

Sull'istanza di cui all'articolo precedente il pretore fissa l'udienza per l'audizione delle parti.

All'udienza le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.

Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il pretore dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.

Se vi sono opposizioni il pretore le decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.

« Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l'intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione. Di tale intervento il cancelliere dà notizia al creditore pignorante.

« Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi le lire cinquantamila, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso prevista dall'articolo 529. »

« Art. 530.

« (*Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita*). . .

« Sull'istanza di cui all'articolo precedente il pretore fissa l'udienza per l'audizione delle parti.

« All'udienza le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.

« Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il pretore dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.

« Se vi sono opposizioni il pretore le decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.

« Qualora, ricorra l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 525, e non siano intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, il pretore provvederà con decreto per l'assegnazione o la vendita: altrimenti provvederà a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal terzo comma dell'articolo 525. »

Vedi sopra Art. 22 (Art. 3 del progetto della Commissione).

Art. 35.

(*Disciplina dei sequestri*).

Tra il secondo e il terzo comma del testo dell'articolo 672 del Codice di procedura civile è inserito il comma seguente:

« Se competente a conoscere del merito per ragione di materia non è il giudice civile ordinario, l'istanza di sequestro si propone al pretore o al presidente del tribunale competente per valore del luogo in cui il sequestro dev'essere eseguito, salvo le diverse disposizioni della legge ».

Il testo dell'ultimo comma dello stesso articolo 672 è sostituito dal seguente:

« Il giudice, assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con decreto motivato se trattasi di sequestro conservativo, ovvero di sequestro giudiziario che abbia per oggetto cose mobili; se trattasi invece di sequestro giudiziario avente per oggetto cose immobili, ovvero aziende o altre universalità di beni, provvede con ordinanza, dopo aver sentito le parti, salvi i casi di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo, nei quali può provvedere con decreto motivato ».

Il testo del primo comma dell'articolo 677 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli articoli 605 e seguenti, in quanto appli-

Art. 627.

(*Riassunzione*).

Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione.

Art. 672.

(*Sequestro anteriore alla causa*).

L'istanza di sequestro si propone con ricorso al pretore o al presidente del tribunale competente a conoscere del merito, oppure al pretore o al presidente del tribunale competente per valore del luogo in cui il sequestro deve essere eseguito.

Se competente per la causa di merito è il conciliatore, l'istanza si propone al pretore.

Il giudice provvede con decreto motivato, assunte, quando occorre, sommarie informazioni.

Art. 44.

(Riassunzione dei processi esecutivi).

Il testo dell'articolo 627 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 627.

« (Riassunzione).

« Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione ».

Art. 45.

(Disciplina dei sequestri).

Il testo degli articoli 672, 677 e 678 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 672.

« (Sequestro anteriore alla causa).

« L'istanza di sequestro si propone con ricorso al pretore o al presidente del tribunale competente a conoscere del merito, oppure al pretore o al presidente del tribunale competente per valore del luogo in cui il sequestro deve essere eseguito.

« Se competente per la causa di merito è il conciliatore, l'istanza si propone al pretore.

« Se competente a conoscere del merito per ragione di materia non è il giudice civile ordinario, l'istanza di sequestro si propone al pretore o al presidente del tribunale competente per valore del luogo in cui il sequestro deve essere eseguito, salvo le diverse disposizioni della legge.

« Il giudice, assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con decreto motivato se trattasi di sequestro conservativo, ovvero di sequestro giudiziario che abbia per oggetto cose mobili; se trattasi invece di sequestro giudiziario avente per oggetto cose immobili, ovvero aziende o altre universalità di beni,

cabili, omessa la notificazione del preceitto per consegna o rilascio nonchè la comunicazione di cui all'articolo 608 primo comma».

Il testo del primo comma dell'articolo 678 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti il pretore del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547. Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo del terzo è sospeso fino all'esito di quello sulla convalida del sequestro e sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi, nel qual caso il pretore rimette le parti al giudice davanti al quale pende il giudizio di convalida. I due processi saranno riuniti e decisi con la stessa sentenza ».

Tra il primo e il secondo comma del testo dello stesso articolo 678 è inserito il comma seguente:

« Si applica l'articolo 610 se nel corso dell'esecuzione del sequestro sorgono difficoltà che non ammettono dilazione ».

Art. 677.

(*Esecuzione del sequestro giudiziario*).

Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli articoli 605 e seguenti, in quanto applicabili.

Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente, può ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o di consentire l'immediata immissione in possesso del custode.

Al terzo si applica la disposizione dell'articolo 211.

Art. 678.

(*Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili*).

Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi.

Se il credito è munito di privilegio sugli oggetti da sequestrare, il giudice può provvedere, nei confronti del terzo detentore, a norma del secondo comma dell'articolo precedente.

provvede con ordinanza, dopo aver sentito le parti, salvi i casi di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo, nei quali può provvedere con decreto motivato ».

« Art. 677.

« (*Esecuzione del sequestro giudiziario*).»

« Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli articoli 605 e seguenti, in quanto applicabili, omessa la notificazione del precetto per consegna o rilascio nonché la comunicazione di cui all'articolo 608 primo comma.

« Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente, può ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o di consentire l'immediata immis-
sione in possesso del custode.

« Al terzo si applica la disposizione dell'articolo 211 .»

« Art. 678.

« (*Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili*).»

« Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al pretore del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547. Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo del terzo è sospeso fino all'esito di quello sulla convalida del sequestro e sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi, nel qual caso il pretore rimette le parti al giudice davanti al quale pende il giudizio di convalida. I due processi saranno riuniti e decisi con la stessa sentenza.

« Si applica l'articolo 610 se nel corso dell'esecuzione del sequestro sorgono difficoltà che non ammettono dilazione ».

Art. 36.

(*Disposizioni per i procedimenti
in camera di consiglio*).

Dopo l'articolo 742 del Codice di procedura civile è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 742-bis (*Ambito di applicazione degli articoli precedenti*). — Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorchè non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone ».

Art. 37.

(*Abrogazione di norme incompatibili*).

Oltre i casi di abrogazione espressamente dichiarata negli articoli precedenti, sono abrogate altresì le disposizioni del Codice di procedura civile approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 e delle relative norme di attuazione approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, che siano incompatibili con quelle del presente decreto legislativo.

Art. 38.

(*Data di attuazione e delega al Governo
per le norme complementari*).

Il presente decreto legislativo avrà esecuzione a cominciare dal primo gennaio 1949.

Il Governo è autorizzato ad emanare le disposizioni complementari, transitorie e d'attuazione del presente decreto legislativo, nonchè quelle di coordinamento col Codice di procedura civile e con le altre leggi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Art. 46.

(*Disposizioni per i procedimenti in camera di consiglio*).

Dopo l'articolo 742 del Codice di procedura civile è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 742-bis.

« (*Ambito di applicazione degli articoli precedenti*).

« *Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorchè non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone* ».

Art. 47.

(*Delega al Governo.
Entrata in vigore della presente legge*).

Il Governo è autorizzato ad emanare, non oltre sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, le disposizioni complementari transitorie e d'attuazione, e quelle di coordinamento della legge medesima col Codice di procedura civile e con le altre leggi.

Questa legge entrerà in vigore, insieme con le disposizioni anzidette, nel trentesimo giorno dalla pubblicazione delle disposizioni medesime.